SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 febbraio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2002, n. 314.

Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, sul potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 21 marzo 2001, n. 75, che prevede un ulteriore incremento di dotazione organica per il profilo di vigile del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante regolamento sull'espletamento dei servizi antincendi;

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, contenente norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, ed in particolare l'articolo 6 concernente l'organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 7 marzo 2002, che definisce l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale da attribuire ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 26 novembre 1997 ed in data 24 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 21 novembre 2001;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto del personale dipendente dalle aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 96 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 20 giugno 2000, nonché il Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del citato CCNL, sottoscritto il 24 maggio 2000, stipulato presso l'ARAN in data 24 aprile 2002;

Visto il Contratto collettivo integrativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco stipulato a livello di amministrazione centrale il 30 luglio 2002;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Il presente regolamento individua gli uffici dirigenziali generali che costituiscono le articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», e ne determina le funzioni.

Art. 2.

Direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

1. Sono istituite le direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a cui è preposto un dirigente generale del Corpo nazionale.

2. Le direzioni regionali di cui al comma 1 sono istituite nelle seguenti regioni: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Friuli-Venezia Giulia. Le direzioni interregionali di cui al comma 1 sono istituite per le regioni Abruzzo e Molise, Marche e Umbria, Puglia e Basilicata, Veneto e Trentino-Alto Adige, ferme restando le competenze esclusive delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Gli ispettorati regionali ed interregionali istituiti presso le regioni di cui al comma 2 sono soppressi.

Art. 3.

Funzioni e compiti delle direzioni regionali ed interregionali

1. Le direzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono uffici di livello dirigenziale generale e svolgono in sede locale funzioni e compiti operativi e tecnici spettanti allo Stato in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi ed altri compiti assegnati dalla normativa vigente, nonché i compiti operativi e tecnici del Corpo nazionale in materia di protezione e di difesa civile.

2. I compiti di organizzazione, indirizzo e coordinamento in relazione alle funzioni di cui al comma 1 spettano al Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.

3. Alle direzioni regionali ed interregionali sono attribuiti, oltre ai compiti già espressamente previsti dalla normativa vigente per gli ispettorati regionali, le funzioni ed i compiti di seguito indicati:

a) pianificazione e coordinamento degli obiettivi assegnati ai comandi provinciali, anche ai fini della ripartizione delle risorse economiche, umane e strumentali;

b) pianificazione e coordinamento delle attività di soccorso pubblico anche in ambito aeroportuale e portuale, prevenzione incendi, difesa civile e protezione civile per gli aspetti di competenza previsti dalle disposizioni vigenti e da espletarsi in sede periferica;

c) coordinamento delle componenti specialistiche del Corpo nazionale che operano in sede periferica, compresi il coordinamento operativo e la direzione dell'attività del personale del settore aereonavigante previsto nel Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto del personale dipendente dalle aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000, anche ai fini del raccordo con l'Amministrazione centrale;

d) rappresentanza in sede regionale dell'amministrazione centrale nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo nazionale ivi compresa la presidenza della delegazione trattante per la contrattazione integrativa periferica;

e) in attuazione delle direttive del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pianificazione e coordinamento della formazione da effettuarsi in ambito regionale del personale permanente e volontario e delle attività di addestramento da svolgersi in sede provinciale;

f) pianificazione, organizzazione e gestione delle reti regionali di telecomunicazione ed informatiche del Corpo nazionale, compresa la rete di rilevamento della radioattività ambientale, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui all'articolo 104 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e del Ministero delle comunicazioni in materia di ripartizione ed assegnazione delle frequenze;

g) coordinamento sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro da parte dei comandi provinciali;

h) svolgimento di ogni altro compito espressamente delegato dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

1. Con successivo decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli uffici delle direzioni regionali e interregionali con la definizione dei relativi compiti.

2. In attuazione del presente decreto di riordino le dotazioni organiche del Corpo nazionale sono rideterminate secondo l'allegata tabella *A*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione nelle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per qualifiche dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche e profili professionali, delle unità di personale risultanti dalle dotazioni organiche rideterminate nel presente regolamento.

3. Le assunzioni da effettuare in attuazione del piano annuale per il 2002, di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, tengono conto delle unità di personale utilizzate ai fini della rideterminazione della pianta organica di cui al presente regolamento.

4. L'attuazione del presente regolamento non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 264

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 4, comma 2)

MINISTERO DELL'INTERNO
Corpo nazionale Vigili del fuoco
Dotazione organica complessiva

Aree funzionali CCNL 24.5.2000	Profili nuovo CCNL 24.5.2000	Dotazione organica DPCM agg. con potenziamento	Variazioni +/– (a costo zero)	Riqualificazione professionale CCNL (passaggi di profilo)	
	Dirigenti area operativa tecnica				
	Dirigente generale	5	15		
	Dirigente	157	– 18		
		2			
		2			
C3	Coordinatore antincendi	107		309	136 da C2 a C3 173 da C1 a C3
C3	Coordinatore ginnico sportivo	1			
C3	Coordinatore medico	1		3	da C2 a C3
C3	Coordinatore aeronavigante (**)		4		
C3	Elicotterista Controllore Capo (**)		4		
C3	Coordinatore tecnico antincendi capo (**)			123	da C1 a C3
C3	Coordinatore amministrativo (**)			91	9 da C2 a C3 82 da C1 a C3
C2	Direttore antincendi	213	43		
C2	Direttore ginnico-sportivo	1		1	da C1 a C2
C2	Direttore medico	1		1	da C1 a C2
C2	Direttore informatico	8			
C2	Direttore aeronavigante (**)		4		
C2	Elicotterista esperto (**)		20		
C2	Collaboratore tecnico antincendi esperto (**)			200	da C1 a C2
C2	Capo tecnico esperto (**)			5	da C1 a C2
C2	Direttore amministrativo (**)	15		272	da C1 a C2
C1	Ispettore antincendi	235	– 56		
C1	Medico	17	– 3		
C1	Ispettore ginnico sportivo	1			
C1	Collaboratore tecnico antincendi	320	76		
C1	Pilota di elicottero professionale (**)		72		
C1	Specialista di elicottero professionale (**)		51		
C1	Ispettore amministrativo	282			
C1	Capo tecnico	17			
C1	Tecnico informatico	6			
B3	Capo reparto	3.488	– 60		
B3	Assistente tecnico antincendi	264	– 108		
B3	Pilota di elicottero (**)		25		
B3	Tecnico di elicottero (**)		88		
B2	Capo squadra	8.262	– 49		
B2	Pilota di elicottero brevettato (**)		8		
B2	Specialista brevettato (**)		10		
B2	Assistente amministrativo contabile	532		800	da B1 a B2

Aree funzionali CCNL 24.5.2000	Profili nuovo CCNL 24.5.2000	Dotazione organica DPCM agg. con potenziamento	Variazioni +/- (a costo zero)	Riqualificazione professionale CCNL (passaggi di profilo)	
B2	Assistente tecnico professionale	70		29	da B1 a B2
B2	Assistente informatico	42			
B1	Vigile del fuoco	15.994	– 144		
B1	Operatore amministrativo contabile	183			
B1	Operatore tecnico professionale	632			
A2	Addetto amministrativo (**)	1.729			
A2	Operatore tecnico	304		26	da A1 a A2
A1	Addetto alle attività di supporto	357	– 52		
		33.248	– 70		

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

— La legge 10 agosto 2000, n. 246, reca: «Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

— La legge 21 marzo 2001, n. 75, reca: «Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, reca: «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi».

— La legge 23 dicembre 1980, n. 930, reca: «Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

— La legge 8 dicembre 1970, n. 996, reca: «Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, reca: «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 104 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641-/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti):

«Art. 104 *(Controllo sulla radioattività ambientale)*. — 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 54, nonché le competenze in materia delle regioni, delle province autonome e dell'ANPA, il controllo sulla radioattività ambientale è esercitato dal Ministero dell'ambiente; il controllo sugli alimenti e bevande per consumo umano ed

animale è esercitato dal Ministero della sanità. I Ministeri si danno reciproca informazione sull'esito dei controlli effettuati. Il complesso dei controlli è articolato in reti di sorveglianza regionale e reti di sorveglianza nazionale.

2. La gestione delle reti uniche regionali è effettuata dalle singole regioni, secondo le direttive impartite dal Ministero della sanità e dal Ministero dell'ambiente. Le regioni, per l'effettuazione dei prelievi e delle misure, debbono avvalersi, anche attraverso forme consortili tra le regioni stesse, delle strutture pubbliche idoneamente attrezzate. Le direttive dei Ministeri riguardano anche la standardizzazione e l'intercalibrazione dei metodi e delle tecniche di campionamento e misura.

3. Le reti nazionali si avvalgono dei rilevamenti e delle misure effettuati da istituti, enti ed organismi idoneamente attrezzati.

4. Per assicurare l'omogeneità dei criteri di rilevamento e delle modalità di esecuzione dei prelievi e delle misure, relativi alle reti nazionali ai fini dell'interpretazione integrata dei dati rilevati, nonché per gli effetti dell'art. 35 del Trattato istitutivo della CEEA, sono affidate all'ANPA le funzioni di coordinamento tecnico. A tal fine l'ANPA, sulla base delle direttive in materia, emanate dal Ministero della sanità e dal Ministero dell'ambiente:

a) coordina le misure effettuate dagli istituti, enti o organismi di cui sopra, riguardanti la radioattività dell'atmosfera, delle acque, del suolo, delle sostanze alimentari e bevande e delle altre matrici rilevanti, seguendo le modalità di esecuzione e promuovendo criteri di normalizzazione e di intercalibrazione;

b) promuove l'installazione di stazioni di prelevamento di campioni e l'effettuazione delle relative misure di radioattività, quando ciò sia necessario per il completamento di un'organica rete di rilevamento su scala nazionale, eventualmente contribuendo con mezzi e risorse, anche finanziarie;

c) trasmette, in ottemperanza all'art. 36 del Trattato istitutivo della CEEA, le informazioni relative ai rilevamenti effettuati.

5. Per quanto attiene alle reti nazionali, l'ANPA provvede inoltre alla diffusione dei risultati delle misure effettuate.

6. La rete di allarme gestita dal Ministero dell'interno ai sensi della legge 13 maggio 1961, n. 469, concorre autonomamente al sistema di reti nazionali.».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002):

«4. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonché il Corpo nazionale dei vigili del fuoco predispongono specifici piani annuali con l'indicazione:

a) delle iniziative da adottare per un più razionale impiego delle risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;

b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui svolgimento può essere garantito mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento all'estero risulti economicamente più vantaggioso nonché delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;

c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per le Forze armate si tiene comunque conto dei criteri e degli oneri già considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331.».

03G0038

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Melito di Napoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Melito di Napoli (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate personalmente da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Melito di Napoli (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Grazia D'Ascia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Melito di Napoli (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 9 dicembre 2002, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 19306/Gab./VI° Sett. del 9 dicembre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Melito di Napoli (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Grazia D'Ascia.

Roma, 20 gennaio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A01647

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Tertenia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Tertenia (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali, presentate personalmente da dieci consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tertenia (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Assunta Murru è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tertenia (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 10 dicembre 2002, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Nuoro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 585/13.1.Gab. del 10 dicembre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tertenia (Nuoro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Assunta Murru.

Roma, 20 gennaio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A01648

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 gennaio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Zilberberg Ana Carolina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di (riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Zilberberg Ana Carolina, nata a Chubut (Argentina) il 22 febbraio 1973, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale argentino di «Abogado», di cui è in possesso, conseguito presso l'«Universidad Catolica facultad de Derecheo y Ciencias Sociales» di Cordoba come attestato in data 5 luglio 1996, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato inoltre che è iscritta nel «Colegio de Abogados» di Cordoba dal 23 settembre 1998, come attestato dal «Colegio de Abogados» stesso;

Considerato che la Conferenza dei servizi del 1° luglio 2002, sentito il rappresentante di categoria, aveva espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda con l'applicazione della prova attitudinale intera (sette materie);

Vista l'istanza presentata dalla sig.ra Zilberberg in data 8 gennaio 2003 in cui richiedeva il riesame del precedente parere, avendo prodotto prova di convalida dell'esame di diritto costituzionale, rilasciata dall'Università di Pisa in data 12 novembre 2002;

Vista la determinazione della Conferenza dei servizi del 10 gennaio 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla Questura di Genova in data 6 agosto 2002 con scadenza in data 26 giugno 2003, per motivi di studio;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Zilberberg Ana Carolina, nata a Chubut il 22 febbraio 1973, cittadina argentina, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998.

Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovrà pertanto acquisire ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

Art. 3.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto civile;
2) diritto processuale civile;
3) diritto penale;
4) diritto processuale penale;
5) diritto amministrativo;
6) ordinamento e deontologia forensi.

Art. 4.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 31 gennaio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie sopra indicate. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A01505

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 gennaio 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° agosto 2002 e scadenza 1° febbraio 2013, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite stabilito dalla citata legge n. 290 del 2002;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 29 luglio, 23 settembre, 28 ottobre e 19 dicembre 2002 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° agosto 2002 e scadenza 1° febbraio 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° agosto 2002 e scadenza 1° febbraio 2013, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29 luglio 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 luglio 2002.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 29 luglio 2002, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 29 luglio 2002, entro le ore 11 del giorno 30 gennaio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 29 luglio 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 29 luglio 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 gennaio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 febbraio 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per due giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dirimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 febbraio 2003.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 29 luglio 2002, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A01506

DECRETO 31 gennaio 2003.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a trecentodiciotto giorni relativi all'emissione del 31 gennaio 2003 (seconda tranche).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 23 gennaio 2003 che ha disposto per il 31 gennaio 2003 l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro, con scadenza 15 dicembre 2003, della durata residua di trecentodiciotto giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 2003;

Decreta:

Per l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 2003 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a trecentodiciotto giorni è risultato pari a 97,807.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, ammonta a € 32.888.625,86 per i titoli a trecentodiciotto giorni con scadenza 15 dicembre 2003.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a trecentodiciotto giorni è risultato pari a 96,972.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A01833

DECRETO 31 gennaio 2003.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni relativi all'emissione del 31 gennaio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 23 gennaio 2003 che ha disposto per il 31 gennaio 2003 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 2003;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 2003 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantuno giorni è risultato pari a 98,713.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, ammonta a € 102.664.637,15 per i titoli a centottantuno giorni con scadenza 31 luglio 2003.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantuno giorni è risultato pari a 98,227.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A01834

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 gennaio 2003.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Antiche Sorgenti Umbre - Fabia» di Acquasparta, in «Sorgente Carsulae».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda pervenuta in data 29 novembre 2002 e la successiva integrazione pervenuta in data 11 dicembre 2002 della società «Sangemini S.p.A.», con sede in San Gemini (Terni), via Tiberina n. 1, concernente la richiesta di variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Antiche Sorgenti Umbre - Fabia», che sgorga nell'ambito delle concessioni minerarie Sangemini, Sangemini Ampliamento e Sangemini II, site nei comuni di San Gemini, Acquasparta, Montecastrilli e Terni, in «Sorgente Carsulae»;

Visto il decreto dirigenziale 8 giugno 1999, n. 3175 - 104, con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Antiche Sorgenti Umbre - Fabia»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317 di conversione del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Antiche Sorgenti Umbre - Fabia», che sgorga nell'ambito delle concessioni minerarie Sangemini, Sangemini Ampliamento e Sangemini II, site nei comuni di San Gemini, Acquasparta, Montecastrilli e Terni, in «Sorgente Carsulae».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della comunità europea.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 21 gennaio 2003

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

03A01529

DECRETO 31 gennaio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albumina umana Baxter».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il D.D. 805/S.44/97.M.80/D104 del 16 ottobre 1998 con il quale questa amministrazione ha sospeso l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, su richiesta della ditta Baxter S.A. titolare della suddetta specialità medicinale;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Baxter S.A., titolare della specialità medicinale, richiede la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

È revocato con decorrenza immediata, il D.D. 805/S.44/97.M.80/D104 del 16 ottobre 1998 limitatamente alla sotto elencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Baxter S.A.:

ALBUMINA UMANA BAXTER «20%» - 1 flac. 50 ml - A.I.C. n. 024735021.

Ditta Baxter S.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 31 gennaio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A01760

DECRETO 31 gennaio 2003.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tisana Kelemata».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio per la ditta Kelemata S.p.a., ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Kelemata S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sotto indicata il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

TISANA KELEMATA polvere g. 80 - A.I.C. n. 000367058;

Ditta Kelemata S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 31 gennaio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A01761

DECRETO 7 febbraio 2003.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 4.4 della Farmacopea europea 4ª edizione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea Ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea Europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128 relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1995-1997);

Vista la risoluzione AP-CSP(02)1 adottata in data 20 marzo 2002 dal Consiglio d'Europa, Comitato di sanità pubblica, con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° aprile 2003 del supplemento 4.4 della 4ª edizione della Farmacopea Europea;

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalla richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel supplemento 4.4 della 4ª edizione della Farmacopea Europea, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana, il 1° aprile 2003.

2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO

CONTENUTO DEL SUPPLEMENTO 4.4 DELLA 4^ EDIZIONE DELLA FARMACOPEA EUROPEA

NUOVI TESTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.5.36.	Anisidine value	Indice d'anisidine	Indice di anisidina

MONOGRAFIE

Monografie

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Cefapirinum natricum	(1650)	Cefapirin sodium	Cefapirine sodique	Cefapirina sodica
Colophonium	(1862)	Colophony	Colophane	Colofonia
Copolymerum methacrylatis butylate basicum	(1975)	Basic butylated methacrylate copolymer	Copolymère basique de méthacrylate de butyle	Butilemetacrilato copolimero basico
Filipendulae ulmariae herba	(1868)	Meadowsweet	Reine des prés (sommité fleurie de)	Filipendula
Foeniculi amari fructus aetheroleum	(1826)	Bitter-fennel fruit oil	Fenouil amer (fruit de) huile essentielle de	Finocchio amaro frutto essenza
Kalii clavulanas dilutus	(1653)	Potassium clavulanate, diluted	Potassium (clavulanate de) dilué	Potassio clavulanato diluito
Levomethadoni hydrochloridum	(1787)	Levomethadone hydrochloride	Levomethadone (chlorhydrate de)	Levometadone cloridrato
Lini oleum virginum	(1908)	Linseed oil, virgin	Lin (huile de) vierge	Olio di semi di lino vergine
Magnesii acetas tetrahydricus	(2035)	Magnesium acetate tetrahydrate	Acétate de magnésium tétrahydraté	Magnesio acetato tetraidrato
Natrii propionas	(2041)	Sodium propionate	Propionate sodique	Sodio propionato
Nicotini resinas	(1792)	Nicotine resinate	Nicotine (résinate de)	Nicotina resinato (Complesso Nicotina-resina cationica)
Nifuroxazidum	(1999)	Nifuroxazide	Nifuroxazide	Nifuroxazide
Oxaliplatinum	(2017)	Oxaliplatin	Oxaliplatine	Oxaliplatino
Phenylhydrargyni acetas	(2042)	Phenylmercuric acetate	Phénilmercure (acétate de)	Fenilmercurio acetato
Plantaginis lanceolatae folium	(1884)	Ribwort plantain	Plantain lancéolé	Piantaggine lanceolata
Proguanili hydrochloridum	(2002)	Proguanil hydrochloride	Proguanil (chlorhydrate de)	Proguanile cloridrato*
Rilmenidini dihydrogenophosphas	(2020)	Rilmenidine dihydrogen phosphate	Rilménidine (dihydrogénophosphate de)	Rilmenidina fosfato monobasico
Squalanum	(1630)	Squalane	Squalane	Squalano

TESTI REVISIONATI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.4.22.	Composition of fatty acids by gas chromatography	Composition en acides gras par chromatographie en phase gazeuse	Composizione in acidi grassi mediante gas cromatografia
2.4.27.	Heavy metals in herbal drugs and fatty oils	Métaux lourdes dans les drogues végétales et dans les huiles grasses	Metalli pesanti nelle droghe vegetali e negli oli grassi
2.5.29.	Sulphur dioxide	Dioxyde de soufre	Diossido di zolfo

* Sostituisce la monografia nazionale *"Proguanile cloridrato"*

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.9.5.	Uniformity of mass of single-dose preparations	Uniformité de masse des préparations présentées en unités de prise	Uniformità di massa delle forme farmaceutiche a dose unica
2.9.6.	Uniformity of content of single-dose preparations	Uniformité de teneur des préparations présentées en unités de prise	Uniformità di contenuto delle forme farmaceutiche a dose unica
5.1.3.	Efficacy of antimicrobial preservation	Efficacité de la conservation antimicrobienne	Efficacia della conservazione antimicrobica

MONOGRAFIE

Forme farmaceutiche

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Granulata	(0499)	Granules	Granulés	Granulati
Inhalanda	(0671)	Preparations for inhalation	Préparations pour inhalation	Preparazioni per inalazione
Ophthalmica	(1163)	Eye preparations	Préparations ophtalmiques	Preparazioni oftalmiche
Praeparationes liquidae ad usum dermicum	(0927)	Liquid preparations for cutaneous application	Préparations liquides pour application cutanée	Preparazioni liquide per applicazione cutanea
Praeparationes liquidae peroraliae	(0672)	Liquid preparations for oral use	Préparations liquides pour usage oral	Preparazioni liquide per uso orale
Pulveres perorales	(1165)	Powders, oral	Poudres orales	Polveri orali

Monografie

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Alcohol benzylicus	(0256)	Benzyl alcohol	Benzylique (alcool)	Alcool benzilico
Bromhexini hydrochloridum	(0706)	Bromhexine hydrochloride	Bromhexine (chlorhydrate de)	Bromexina cloridrato
Cera carnauba	(0597)	Carnauba wax	Carnauba (cire de)	Cera carnauba
Chlortetracyclini hydrochloridum	(0173)	Chlortetracycline hydrochloride	Chlortétracycline (chlorhydrate de)	Clortetraciclina cloridrato
Cholesterolum	(0993)	Cholesterol	Cholestérol	Colesterolo
Colchicinum	(0758)	Colchicine	Colchicine	Colchicina
Crospovidonum	(0892)	Crospovidone	Crospovidone	Crospovidone
Demeclocyclini hydrochloridum	(0176)	Demeclocycline hydrochloride	Déméclocycline (chlorhydrate de)	Demeclociclina cloridrato

Dextrinum	(1507)	Dextrin	Dextrine	Destrina
Dinatrii phosphas anhydricus	(1509)	Disodium phosphate, anhydrous	Phosphate disodique anhydre	Sodio fosfato dibasico anidro
Diphenhydramini hydrochloridum	(0023)	Diphenhydramine hydrochloride	Diphénhydramine (chlorhydrate de)	Difenidramina cloridrato
Doxycyclini hyclas	(0272)	Doxycycline hyclate	Doxycycline (hyclate de)	Doxiciclina iclato
Doxycyclinum monohydricum	(0820)	Doxycycline monohydrate	Doxycycline monohydraté	Doxiciclina monoidrata
Estradioli benzoas	(0139)	Estradiol benzoate	Estradiol (benzoate d')	Estradiolo benzoato
Estriolum	(1203)	Estriol	Estriol	Estriolo
Ethosuximidum	(0764)	Ethosuximide	Ethosuximide	Etosuccimide
Ethylcellulosum	(0822)	Ethylcellulose	Éthylcellulose	Etilcellulosa
Iecoris aselli oleum A	(1192)	Cod-liver oil (type A)	Foie de morue (huile de) (type A)	Olio di fegato di merluzzo (tipo A)
Iecoris aselli oleum B	(1193)	Cod-liver oil (type B)	Foie de morue (huile de) (type B)	Olio di fegato di merluzzo (tipo B)
Isoconazolum	(1018)	Isoconazole	Isoconazole	Isoconazolo
Ketoconazolum	(0921)	Ketoconazole	Kétoconazole	Ketoconazolo
Mannitolum	(0559)	Mannitol	Mannitol	Mannitolo
Metformini hydrochloridum	(0931)	Metformin hydrochloride	Metformine (chlorhydrate de)	Metformina cloridrato
Nonoxinolum 9	(1454)	Nonoxinol 9	Nonoxinol 9	Nonoxinolo 9
Noscapini hydrochloridum	(0515)	Noscapine hydrochloride	Noscapine (chlorhydrate de)	Noscapina cloridrato
Octoxinolum 10	(1553)	Octoxinol 10	Octoxinol 10	Ottoxinolo 10
Oxfendazolum ad usum veterinarium	(1458)	Oxfendazole for veterinary use	Oxfendazole pour usage vétérinaire	Oxfendazolo per uso veterinario
Oxytetracyclini hydrochloridum	(0198)	Oxytetracycline hydrochloride	Oxytétracycline (chlorhydrate d')	Oxitetraciclina cloridrato
Oxytetracyclinum dihydricum	(0199)	Oxytetracycline dihydrate	Oxytétracycline dihydraté	Oxitetraciclina diidrata
Paracetamolum	(0049)	Paracetamol	Paracétamol	Paracetamolo
Pentoxyverini hydrogenocitras	(1621)	Pentoxyverine hydrogen citrate	Pentoxyvérine (hydrogénocitrate de)	Pentoxiverina idrogeno citrato
Phenylbutazonum	(0422)	Phenylbutazone	Phénylbutazone	Fenilbutazone
Sorbitolum liquidum cristallisabile	(0436)	Sorbitol, liquid (crystallising)	Sorbitol liquide (cristallisable)	Sorbitolo liquido cristallizzabile
Sorbitolum liquidum non cristallisabile	(0437)	Sorbitol, liquid (non crystallising)	Sorbitol liquide (non cristallisable)	Sorbitolo liquido non cristallizzabile
Tetracyclini hydrochloridum	(0210)	Tetracycline hydrochloride	Tétracycline (chlorhydrate de)	Tetraciclina cloridrato
Tetracyclinum	(0211)	Tetracycline	Tétracycline	Tetraciclina
Tritici aestivi oleum raffinatum	(1379)	Wheat-germ oil, refined	Germes de blé (huile de) raffinée	Olio di germe di grano raffinato
Vincristini sulfas	(0749)	Vincristine sulphate	Vincristine (sulfate de)	Vincristina solfato
Warfarinum natricum	(0698)	Warfarin sodium	Warfarine sodique	Warfarin sodico
Warfarinum natricum clathratum	(0699)	Warfarin sodium clathrate	Warfarine sodique clathrate	Warfarin sodico clatrato

Vaccini per uso veterinario

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum influenzae inactivatum ad suem	(0963)	Porcine influenza vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la grippe porcine	Vaccino inattivato dell'influenza suina

Preparazioni omeopatiche

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Praeparationes homoeopathicae	(1038)	Homoeopathic preparations	Préparations homéopathiques	Preparazioni omeopatiche

TESTI CORRETTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.3.2.	Identification of fatty oils by thin-layer chromatography	Identification des huiles grasses par chromatographie sur couche mince	Identificazione degli oli grassi mediante cromatografia su strato sottile
2.9.3.	Dissolution test for solid dosage forms	Essai de dissolution des formes solides	Saggio di dissoluzione per le forme farmaceutiche solide

MONOGRAFIE

Monografie

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acidum methacrylicum et ethylis acrylas polymerisatum 1:1	(1128)	Methacrylic acid – ethyl acrylate copolymer (1:1)	Copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1)	Acido metacrilico – etile acrilato copolimero (1:1)
Acidum methacrylicum et ethylis acrylas polymerisatum 1:1 dispersio 30 per centum	(1129)	Methacrylic acid – ethyl acrylate copolymer (1:1) dispersion 30 per cent	Copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1) (dispersion de) à 30 pour cent	Acido metacrilico – etile acrilato copolimero (1:1) dispersione 30 per cento
Acidum methacrylicum et methylis methacrylas polymerisatum 1:1	(1127)	Methacrylic acid – methyl methacrylate copolymer (1:1)	Copolymère d'acide méthacrylique et de méthacrylate de méthyle (1:1)	Acido metacrilico – metile metacrilato copolimero (1:1)
Acidum methacrylicum et methylis methacrylas polymerisatum 1:2	(1130)	Methacrylic acid – methyl methacrylate copolymer (1:2)	Copolymère d'acide méthacrylique et de méthacrylate de méthyle (1:2)	Acido metacrilico – metile metacrilato copolimero (1:2)
Aprotinini solutio concentrata	(0579)	Aprotinin concentrated solution	Aprotinine (solution concentrée d')	Aprotinina soluzione concentrata
Aprotininum	(0580)	Aprotinin	Aprotinine	Aprotinina
Aqua ad iniectabilia	(0169)	Water for injections	Eau pour préparations injectables	Acqua per preparazioni iniettabili
Cefadroxilum monohydricum	(0813)	Cefadroxil monohydrate	Céfadroxil (monohydrate de)	Cefadroxile monoidrato
Cefazolinum natricum	(0988)	Cefazolin sodium	Céfazoline sodique	Cefazolina sodica
Copovidonum	(0891)	Copovidone	Copovidone	Copovidone
Dexamethasonum	(0388)	Dexamethasone	Dexaméthasone	Desametasone
Enalaprili maleas	(1420)	Enalapril maleate	Enalapril (maléate d')	Enalapril maleato
Framycetini sulfas	(0180)	Framycetin sulphate	Framycétine (sulfate de)	Framicetina solfato
Glyceroli trinitratis solutio	(1331)	Glyceryl trinitrate solution	Glycéryle (trinitrate de), solution de	Glicerolo trinitrato soluzione
Hibisci sabdariffae flos	(1623)	Roselle	Karkadé	Ibisco
Hydroxyzini hydrochloridum	(0916)	Hydroxyzine hydrochloride	Hydroxyzine (chlorhydrate d')	Idroxizina cloridrato
Naftidrofuryli hydrogeno	(1594)	Naftidrofuryl hydrogen	Naftidrofuryl (oxalate acide	Naftidrofurile idrogeno

oxalas		oxalate	de)	ossalato
Natrii alendronas	(1564)	Sodium alendronate	Sodium (alendronate de)	Sodio alendronato
Neomycini sulfas	(0197)	Neomycin sulphate	Néomycine (sulfate de)	Neomicina solfato
Ondansetroni hydrochloridum dihydricum	(2016)	Ondansetron hydrochloride dihydrate	Ondansétron (chlorhydrate d') dihydraté	Ondansetron cloridrato diidrato
Oxytocini solutio	(0779)	Oxytocin bulk solution	Oxytocine (solution en vrac d')	Oxitocina soluzione
Oxytocinum	(0780)	Oxytocin	Oxytocine	Oxitocina
Ricini oleum hydrogenatum	(1497)	Castor oil, hydrogenated	Ricin (huile de) hydrogénée	Olio di ricino idrogenato
Ricini oleum virginum	(0051)	Castor oil, virgin	Ricin (huile de) vierge	Olio di ricino vergine
Rifabutinum	(1657)	Rifabutin	Rifabutine	Rifabutina
Simvastatinum	(1563)	Simvastatin	Simvastatine	Simvastatina
Tribenosidum	(1740)	Tribenoside	Tribénoside	Tribenoside
Trimethoprimum	(0060)	Trimethoprim	Triméthoprime	Trimetoprim

TESTI IL CUI TITOLO È STATO MODIFICATO

CAPITOLI GENERALI

Titoli in inglese

2.4.27. Nickel in hydrogenated vegetable oils, *becomes*
2.4.27. Heavy metals in herbal drugs and fatty oils

Titoli in francese

2.4.27. Nickel dans les huiles végétales hydrogénées, *devient*
2.4.27. Metaux lourds dans les drogues vegetales et dans les huiles grasses

Titoli in italiano

2.4.27. Nichel negli oli vegetali idrogenati *diventa*
2.4.27. Metalli pesanti nelle droghe vegetali e negli oli grassi

MONOGRAFIE

Titoli in inglese

Doxycycline, *becomes*
Doxycycline monohydrate

Oxytetracycline, *becomes*
Oxytetracycline dihydrate

Titoli in francese

Doxycycline, *devient*
Doxycycline monohydraté

Oxytetracycline, *devient*
Oxytetracycline dihydraté

Titoli in italiano

Doxiclina, *diventa*
Doxiciclina monoidrata

Oxitetraciclina, *diventa*
Oxitetraciclina diidrata

03A01763

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 dicembre 2002.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identfica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli Uffici provinciali del lavoro ora Direzione provinciale del lavoro, l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza,

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001, al n. 2134;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuata alle società cooperative appresso indicata da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito, al riguardo, il parere della commissione centrale per le cooperative del giorno 21 novembre 2002;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) soc. coop.va «Sociale Insieme Soc. coop.va. a r.l.» con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Luigi Gatti in data 5 maggio 1999, iscritta al n. 16566 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 2873;

2) soc. coop.va «Salumificio Pollino Soc. coop.va a r.l.» con sede in Rotonda, costituita per rogito notaio dott. Carlo Tortorella in data 27 gennaio 1996, iscritta al n. 78265 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 2709;

3) soc. coop.va «S.I.R. Soc. coop.va a r.l.» con sede in Pietragalla, costituita per rogito notaio dott. Libero De Bellis in data 11 marzo 1991, iscritta al n. 5132 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 2686;

4) soc. coop.va «Immagine e Informazione Soc. coop.va a r.l.» con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Luigi Gatti in data 26 marzo 1987, iscritta al n. 3693 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 1991;

5) soc. coop.va «Orchidea 2000 Piccola Soc. coop.va a r.l.» con sede in Avigliano, costituita per rogito notaio Francesco Bianchini in data 10 giugno 1999, iscritta al n. 13139 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 2833.

Potenza, 11 dicembre 2002

Il reggente: MONTANARELLA

03A01531

DECRETO 15 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Raffaello Sanzio a r.l.», in Arezzo

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma 1, prima parte del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della Legge n. 59/1992, comma 1, che prevede che le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che per due anni consecutivi non hanno presentato il bilancib annuale nei termini prescritti siano sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza, nella fattispecie, ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative e i loro consorzi, si identifica con il Ministero delle attività produttive;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente per oggetto la regolamentazione e la disciplina dei rapporti

tra gli uffici, centrali e periferici dei suddetti Ministeri per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996, con il quale sono state decentrate alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della soc. coop. (o consorzio) «Edilizia Raffaello Sanzio» a r.l. - sede sociale: Arezzo - P.p. 117 - P.n. 68494 per la quale sono stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 codice civile, comma 1, prima parte. Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 15 gennaio 2003

Il direttore provinciale: FEDELE

03A01530

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 gennaio 2003.

Rinnovo dell'iscrizione di talune varietà di specie di piante ortive ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, con decreto ministeriale 20 giugno 1977, le varietà di specie di piante ortive le cui denominazioni sono indicate nel dispositivo;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/71, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2000, con il quale l'iscrizione delle varietà indicate nel dispositivo è stata rinnovata per un periodo limitato al 31 dicembre 2002 in quanto, per le varietà stesse, si rendeva necessario una ulteriore verifica delle caratteristiche di omogeneità, stabilità e differenziabilità mediante le prove previste dalla circolare ministeriale 21 febbraio 1996, n. 1;

Considerato che le prove sopra richiamate sono giunte a conclusione;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 17 dicembre 2002, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'iscrizione, per un periodo determinato, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di dover procedere in conformità:

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, l'iscrizione delle sotto elencate varietà ai registri nazionali delle varietà di specie di

piante ortive, avvenuta con decreto ministeriale 20 giugno 1977, da ultimo rinnovata con decreto ministeriale 16 febbraio 2000 è ulteriormente rinnovata fino al 31 dicembre 2008:

Specie	Codice SIAN	Varietà
Peperone	000556	Quadro rosso Golia
Peperone	000567	Topepo giallo
Peperone	000568	Topepo rosso
Pomodoro	000643	Golden boy

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A01732

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 novembre 2002.

Bando straordinario per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto «l'accordo di programma quadro sviluppo locale» concernente un programma integrato per lo sviluppo locale delle isole minori;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, con il quale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è stato approvato il testo unico delle direttive emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto in particolare il punto 5, C5) del predetto testo unico, che prevede la possibilità di formare ulteriori graduatorie sulla base di specifici obiettivi fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001 con il quale, sentita la Conferenza Stato-regioni, è stata assegnata alle iniziative da realizzare nelle aree depresse delle isole minori la somma complessiva di lire 100 miliardi, pari a euro 51.645.690, da ripartire tra i territori interessati secondo le misure fissate dalla delibera del CIPE n. 136 del 21 dicembre 2000;

Considerato che il medesimo decreto 9 maggio 2001 attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato di coordinamento del DUPIM, la definizione dei criteri per la concessione delle agevolazioni;

Ritenuto necessario dare attuazione a quanto previsto dal citato decreto 9 maggio 2001 ai fini dell'emanazione dei bandi per la presentazione delle domande di agevolazione;

Sentito il Comitato nazionale di coordinamento del DUPIM che si è espresso favorevolmente nella riunione del 25 giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse attraverso un bando straordinario, secondo le modalità e i criteri previsti per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 488/1992, destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori.

2. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi da realizzare nei settori dell'industria, dei servizi, del turismo e del commercio tenuto conto che:

a) i settori industriali ammissibili sono quelli di cui alle sezioni C - «Estrazione di minerali», D - «Attività manifatturiere», E - «Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua», limitatamente alle classi 40.10 e 40.30, ed F - «Costruzioni» della Classificazione delle attività economiche ISTAT 1991, con i limiti, i criteri e le condizioni fissati dalla legge n. 488/1992 e fatti salvi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti specifiche normative dell'Unione europea;

b) le attività dei servizi ammissibili sono quelle riportate nell'elenco di cui all'allegato 2 della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315;

c) per il settore del turismo le attività ammissibili sono quelle di cui al punto 2.2, lettera *b)* del testo unico delle direttive approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000; al riguardo, le ulteriori attività ammissibili indicate dalle regioni sono quelle riportate nell'ultimo decreto di approvazione del Ministero delle attività produttive, relative al bando ordinario della legge n. 488/1992 per il settore «turismo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana prima del termine iniziale di presentazione delle domande di cui al presente decreto;

d) per il settore del commercio i programmi ammissibili sono quelli di cui al punto 2.2, lettera *c)* del citato testo unico delle direttive.

3. Il Ministero delle attività produttive provvede alla formazione di una graduatoria, riferita a tutti i settori di cui al comma 2, per ciascuna delle regioni delle isole minori, con l'inserimento dei programmi ritenuti ammissibili a seguito dell'istruttoria effettuata dalle banche concessionarie. Non si applicano le limitazioni previste dal punto 2.2, lettera *a)* del citato testo unico delle direttive per le imprese operanti nel settore dei servizi in ordine all'utilizzo delle risorse complessivamente disponibili.

4. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 3, il 40% delle risorse è riservato alle iniziative del settore industria e dei servizi, il 50% a quelle del settore turismo e il 10% a quelle del settore del commercio. Le risorse finanziarie relative a ciascun settore eventualmente non utilizzate, sono messe a disposizione degli altri settori in proporzione al fabbisogno derivante dalle corrispondenti richieste regionali non soddisfatte.

5. Con successivo decreto del Ministro delle attività produttive sono fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione. Per i programmi i cui investimenti complessivi siano inferiori al limite di cui al successivo art. 4, comma 5, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti stessi, non è richiesto il versamento della cauzione ovvero la sottoscrizione della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa di cui all'art. 5, comma 4-*bis*, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

1. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi presentati esclusivamente dalle piccole e medie imprese. Per la determinazione della dimensione di impresa si applicano i criteri di cui ai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997; per i soggetti del «settore turismo» e del «settore commercio», si applicano i limiti fissati per le imprese fornitrici di servizi di cui al detto decreto ministeriale del 27ottobre 1997.

Art. 3.

1. Le tipologie dei programmi ammissibili sono quelle individuate dal citato testo unico delle direttive in relazione ai settori di attività di cui all'art. 1.

2. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi i cui investimenti complessivi siano inferiori a 100.000 euro o superiori a 2 milioni di euro.

Art. 4.

1. Ai fini della formazione delle graduatorie per ciascun programma sono individuati i seguenti indicatori:

1. valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all'investimento complessivo;

2. numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento complessivo.

2. Con riferimento agli indicatori di cui al comma 1:

a) le modalità di calcolo dell'indicatore di cui al punto 1 sono quelle definite al punto 6.2 della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315;

b) le modalità di calcolo dell'indicatore di cui al punto 2 sono quelle definite al punto 6.3 della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315.

3. Il valore degli indicatori di cui al comma 1 è incrementato del 5% qualora l'impresa abbia già aderito o intenda aderire, entro l'esercizio «a regime» del programma da agevolare, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.

4. Il valore degli indicatori di cui al comma 1 è incrementato di un ulteriore 5% per i programmi già inseriti nei PIST e non agevolati; l'attestazione formale di spettanza ditale maggiorazione è rilasciata dalla regione o dal soggetto locale competente.

5. Il valore degli indicatori di cui al comma 1 è incrementato di un ulteriore 10% qualora, al momento della presentazione della domanda, l'impresa non abbia più di nove dipendenti ed il programma per il quale vengono richieste le agevolazioni preveda investimenti non superiori a 200.000 euro.

Art. 5.

1. Ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto si applicano le modalità e le procedure definite dalle disposizioni attuative della legge n. 488/1992.

Art. 6.

1. Le risorse disponibili, pari a complessivi 51.645.000 euro, sono ripartite tra le regioni interessate, secondo le misure fissate dal CIPE con delibera n. 136 del 21 dicembre 2000, nel modo seguente:

Regioni	Risorse finanziarie (in euro)
Campania	12.950.173
Lazio	684.010
Puglia	2.195.029
Toscana	7.063.094
Sardegna	13.169.176
Sicilia	15.584.208
Totale . . .	51.645.690

2. Qualora in relazione ad una o più graduatorie non vengano completamente utilizzate le risorse disponibili nell'area regionale, si procede all'attribuzione delle risorse eccedenti alle graduatorie regionali che presentano programmi non agevolati per carenza di risorse, attraverso un riparto proporzionale al fabbisogno regionale non coperto.

Art. 7.

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche ed integrazioni, al testo unico delle direttive approvato con decreto ministeriale 3 luglio 2000 e alle relative circolari di attuazione.

2. Gli oneri relativi alle attività di istruttoria e di erogazione effettuate dalle banche concessionarie, nonché quelli relativi agli accertamenti di spesa, gravano sulle disponibilità assegnate a ciascuna regione.

3. Per la presentazione delle domande di agevolazione e per tutti gli altri adempimenti connessi alla concessione ed erogazione delle agevolazioni stesse si utilizzano la modulistica e gli schemi di dichiarazione adottati per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 488/1992, allegati alle relative circolari esplicative, tenendo conto delle eventuali precisazioni che saranno fornite con il decreto di cui all'art. 1, comma 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2002

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, Attività produttive, foglio n. 180.

03A01480

DECRETO 12 dicembre 2002.

Rettifica del decreto di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Blue Acque, in Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO
E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 11 agosto 1997, con cui la S.r.l. Blue acque collegato alla S.p.a. Morteo industrie, con sede in Genova, è posta in amministrazione straordinaria, e sono stati nominati commissari il dott. Alessandro Braja, il dott. Alfio Lamanna ed il dott. Marco Macciò;

Visto il provvedimento in data 16 aprile 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del bilancio finale di liquidazione;

Visto il proprio provvedimento in data 24 luglio 2002 con il quale è stata disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, della S.r.l. Blue Acque, con sede in Genova;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Rilevato che nel citato decreto, nelle premesse e agli articoli 1 e 2, è stata erroneamente menzionata la ragione sociale S.p.a. Blue Acque in luogo della ragione sociale S.r.l. Blue acque;

Ritenuto necessario provvedere alla conseguente rettifica dell'errore materiale riscontrato;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto in data 24 luglio 2002 citato in premessa è rettificato come segue:

nelle premesse dove è scritto «S.p.a. Blue Acque» leggasi «S.r.l. Blue Acque»;

agli articoli 1 e 2 dove è scritto «S.p.a. Blue Acque» leggasi «S.r.l. Blue Acque».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 12 dicembre 2002

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

03A01504

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 dicembre 2002.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, per la relativa spesa di € 3.463.720,00.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO
DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Vista la legge 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal comitato nella riunione del 1° ottobre 2002 con riferimento, in particolare ai progetti per i quali il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Visto il decreto di riparto n. 1320 del 13 novembre 2002;

Visto il decreto n. 1283 del 13 settembre 2002 di impegno delle disponibilità del capitolo 8932 per l'anno 2002;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: SOCIETÀ CONSORTILE KORÀ A R.L. - Settimo San Pietro (Cagliari) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S443-P.

Titolo del progetto: messa a punto di sugli a base di pomodoro, migliorati dal punto di vista organolettico e nutrizionale con nuove tecnologie di stabilizzazione.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 469.970,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 469.970,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 469.970,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: € 0,00 per ricerca industriale e € 469.970,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1 e 2 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 221.670,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 110.835,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 45,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 47,17%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,06%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1° giugno 2002.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 22 maggio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: ASA S.P.A. - Livorno (classificata grande impresa).

Progetto: S464-P.

Titolo del progetto: studio ed analisi riorganizzativa dell'azienda (St.A.R.).

Entità delle spese nel progetto approvato: € 192.100,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 192.100,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 192.100,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: € 146.200,00 per ricerca industriale e € 45.900,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 6 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 108.900,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 36.300,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 54,03%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 56,70%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 21 settembre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 23 giugno 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: COOP. AGRICOLA AGRIVESUVIO A R.L. - Palma Campania (Napoli) - (classificata grande impresa).

Progetto: S600-P.

Titolo del progetto: nuove tecniche e metodiche di conservazione e trasformazione della frutta secca.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 1.008.200,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 1.008.200,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 1.008.200,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: € 521.200,00 per ricerca industriale e € 487.000,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2 e 6 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 582.100,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 194.033,33.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 57,92%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 57,73%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,06%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° settembre 2002.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'11 gennaio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

La stipula del contratto è subordinata alla disponibilità di un finanziamento bancario, concesso successivamente alla data del 1° gennaio 2002, di importo non inferiore a € 424.000,00 e di durata almeno pari al periodo di realizzazione del progetto, ovvero ad un aumento di capitale sociale e al relativo versamento da € 600.820,13 a € 1.025.720,13 effettuato con apporto di liquidità.

Ditta: TM.P. TERMOMECCANICA POMPE S.P.A. - La Spezia (classificata grande impresa).

Progetto: S636-P.

Titolo del progetto: ricerca e sviluppo di pompe centrifughe a ridotto impatto ambientale con rotore flottante.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 3.384.350,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 103.290,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 3.281.060,00;
in zona obiettivo 2: € 0,00;
in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 3.384.350,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: € 2.527.550,00 per ricerca industriale e € 856.800,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art, 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 3 e 6 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 2.002.750,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 667.583,33.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 58,82%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 59,18%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° giugno 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 19 febbraio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: AMGA S.P.A. - Genova (classificata grande impresa).

Progetto: S612-P.

Titolo del progetto: miglioramento dell'efficienza degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane mediante l'utilizzo di lieviti.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 827.210,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;
in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 516.800,00;
in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 0,00;
in zona obiettivo 2: € 310.410,00;
in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 827.210,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: € 827.210,00 per ricerca industriale e € 0,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2 e 6 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 548.300,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 274.150,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 66,25%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 66,28%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,06%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 15 febbraio 2002.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 1° febbraio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di € 3.463.720,00, è imputata sul capitolo 8932 PG02, anno 2002.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A01534

DECRETO 20 dicembre 2002.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, per la relativa spesa di € 8.152.960,00.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Vista la legge 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal comitato nella riunione del 15 ottobre 2002 con riferimento, in particolare ai progetti per i quali il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Visto il decreto di riparto n. 1320 del 13 novembre 2002;

Visto il decreto n. 1283 del 13 settembre 2002 di impegno delle disponibilità del capitolo 8932 per l'anno 2002;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: PININFARINA STUDI E RICERCHE S.P.A. - Torino (classificata grande impresa).

Progetto: S315-P.

Titolo del progetto: nuove configurazioni strutturali, funzionali e stilistiche per l'applicazione di criteri di sicurezza globale alle autovetture.

Entità delle spese nel progetto approvato: euro 5.278.700,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;
in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*: € 0,00;
in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*: € 5.278.700,00;
in zona obiettivo 2 e 5*b*: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 5.278.700,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: € 2.029.700,00 per ricerca industriale e € 3.249.000,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 3 e 4 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 3.061.100,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 1.020.366,67.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 54,61%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 57,99%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,06%.

Durata del progetto: 30 mesi a partire dal 22 aprile 2002.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 16 novembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

La decorrenza dei costi deve essere calcolata dall'acquisizione al MIUR della documentazione integrativa trasmessa dalla richiedente in data 22 aprile 2002.

Ditta: CONSORZIO PISA RICERCHE - Pisa (classificata grande impresa).

Progetto: S556-P.

Titolo del progetto: TetraModel - Modelli analitici e decisionali per gli investimenti in innovazione tecnologica.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 1.886.100,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;
in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 0,00;
in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 0,00;
in zona obiettivo 2: € 1.886.100,00;
in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 1.886.100,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: € 899.670,00 per ricerca industriale e € 986.430,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 941.220,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 313.740,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 46,93%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 49,90%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,06%.

Durata del progetto: 30 mesi a partire dal 1° settembre 2002.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 4 dicembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: TD GROUP S.P.A. - Migliarino Pisano (Pisa) (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S589-P.

Titolo del progetto: modelli e tecnologie di knowledge discovery per il marketing individuale nel turismo online (acronimo MyTravel).

Entità delle spese nel progetto approvato: Euro 1.606.180,96 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;
in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 0,00;
in zona art. 87, par. 3; lettera *c)*: € 0,00;
in zona obiettivo 2: € 1.606.180,96;
in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 1.606.180,96.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: € 958.027,55 per ricerca industriale e € 648.153,41 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1 e 4 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 1.051.540,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 525.770,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 64,91%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 65,47%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 21 mesi a partire dal 1° settembre 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'8 gennaio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: CONSORZIO TRAIN - Rotondella (Matera) e OMNIALOGISTICA S.P.A. - Roma (classificate grandi imprese).

Progetto: S638-P.

Titolo del progetto: Setram - Sistema esperto con funzioni di simulazione delle modalità di trasporto merci e di selezione dei percorsi sulla base di multicriteria.

Entità delle spese nel progetto approvato: euro 3.582.300,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;
in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 3.582.300,00;
in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 0,00;
in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 3.582.300,00.

Costi a carico del Consorzio Train: € 2.367.600,00.

Costi a carico della Omnialogistica S.p.a: € 1.214.700,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: € 3.095.797,60 per ricerca industriale e € 486.502,40 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 4 e 6 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 2.543.400,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 847.800,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 71,60%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 71,00%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,06%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° maggio 2002.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 19 febbraio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: L.D.I. LA DOLCE IRPINIA S.R.L. - Montella (Avellino) (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S553-P.

Titolo del progetto: produzione di succo chiarificato come condimento da limone nella penisola sorrentina.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 860.400,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 92.900,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 767.500,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 767.500,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: € 601.200,00 per ricerca industriale e € 259.200,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 2 e 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 555.700,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 277.850,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 60,12%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 64,58%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1° luglio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 30 novembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contatto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

La stipula del contratto è subordinata alla seguente condizione: completo versamento da parte dei soci dell'attuale capitale sociale, nonché all'aumento di capitale sociale e al relativo versamento da € 77.469,00 a € 478.971,00 effettuato con apporti di liquidità.

Art. 2.

La relativa spesa di € 8.152.960,00, è imputata sul capitolo 8932 PG02, anno 2002.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A01535

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 novembre 2002.

Programma triennale del Magistrato per il Po: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti (art. 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni). (Deliberazione n. 108/02).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, contenente norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che, all'art. 14, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori pubblici e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante, tra l'altro, delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, e visto il titolo III, capo IV, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale è stata data attuazione alla suddetta delega per il settore delle risorse idriche e della difesa del suolo ed è stato previsto, tra l'altro, il riordino della struttura del Magistrato per il Po;

Visto l'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che istituisce, nell'ambito di questo Comitato, l'Unità tecnica - Finanza di progetto, con il compito, fra l'altro, di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo delle tecniche di finanziamento di infrastrutture con il ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista al citato art. 14 della legge n. 109/1994, e visto l'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che reca ulteriori disposizioni in merito alla finanza di progetto;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della citata legge n. 59/1997, e l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, che fissa la decorrenza dell'operatività delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1, lettera *c)*, di detto decreto legislativo con riferimento al settore della difesa del suolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici;

Visti i decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, recante modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, e 4 agosto 2000, recante interpretazione autentica del decreto inizialmente adottato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di opere pubbliche, e visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto stesso che, con riferimento alla riforma del Magistrato per il Po, rinvia a successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle modalità di tale individuazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, concernente i criteri di ripartizione e la ripartizione tra le regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal richiamato decreto legislativo n. 112/1998 in materia di opere pubbliche, che all'art. 4 dispone che il trasferimento delle funzioni del Magistrato per il Po alle regioni avvenga contestualmente alla costituzione, ad opera delle regioni stesse, di un organismo interregionale per garantire la gestione unitaria delle funzioni così trasferite e che proroga a periodi successivi al 1° gennaio 2001 l'esercizio delle funzioni da parte del citato Magistrato, previo accordo tra il Ministero dei lavori pubblici e le regioni interessate, mantenendo altresì in capo allo stesso Magistrato la gestione delle risorse finanziarie a carattere continuativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 331, concernente la ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003;

Vista la delibera 15 novembre 2001, n. 107 (*Gazzetta Ufficiale* n. 38/2002), con la quale questo Comitato ha espresso parere di compatibilità del programma triennale 2001-2003 del Magistrato per il Po con i documenti programmatori vigenti;

Vista la nota n. 129960 del 28 agosto 2002, con la quale il Magistrato per il Po ha trasmesso il programma d'interventi per il triennio 2002-2004 e l'elenco annuale 2002 dei lavori, approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 4 giugno 2002, n. 2652;

Ritenuto, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 14 della legge n. 109/1994, siano da

individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Considerato che i recenti documenti di programmazione economico-finanziaria pongono quale obiettivo generale, per il settore delle opere pubbliche, il ricorso al project financing;

Considerato che il documento di programmazione economico-finanziaria 2003-2006 prevede inoltre il rilancio degli investimenti pubblici anche nel settore idrogeologico, puntando all'incremento dell'uso delle vie fluviali, anche alla luce degli obblighi imposti dal protocollo di Kyoto, nonché alla realizzazione di azioni preventive per superare la logica dell'emergenza ambientale e per contrastare i rischi derivanti dalla diffusa instabilità idrogeologica del territorio;

Considerato che le regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto hanno adottato le rispettive leggi di costituzione del richiamato organismo interregionale per la gestione del fiume Po, denominato Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), provvedendo a disciplinare organizzazione e funzioni della predetta Agenzia con un accordo costitutivo allegato alle leggi stesse;

Considerato che non risulta ancora emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua la decorrenza dei trasferimenti dei beni e del personale del Magistrato per il Po;

Prende atto:

che il programma in oggetto, predisposto nella versione semplificata prevista solo in sede di prima applicazione dall'art. 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, rappresenta la sintesi dei programmi elaborati dagli uffici operativi provinciali del Magistrato per il Po e più specificatamente prevede circa 470 interventi, localizzati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto per un costo complessivo di circa 83,15 Meuro (161 miliardi di lire), di cui 15,90 (30,79 miliardi di lire) imputati al 2002;

che il programma è riferito prevalentemente ad interventi di manutenzione, definiti «prioritari» dall'art. 14, commi 2 e 3, della legge n. 109/1994, e non individua priorità all'interno di detta tipologia, considerato che questa comprende interventi caratterizzati da pari necessità di realizzazione;

che il programma trova copertura nello stanziamento del capitolo 7920 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che reca, per il 2002, uno stanziamento complessivo di 41,317 Meuro (80 miliardi di lire);

che il programma non esaurisce le attribuzioni del Magistrato per il Po, incaricato dell'elaborazione e attuazione di ulteriori programmi relativi alla gestione di risorse di maggior spessore a carico degli stanziamenti della legge n. 183/1989, e la cui approvazione è rimessa alla competente Autorità di bacino, mentre ulteriori fondi per interventi nel settore sono previsti per le emergenze ed altri fondi sono gestiti dalle regioni interessate;

che il programma rappresenta una ridotta frazione anche dell'impegno statale per il settore, come confermato sia dal raffronto tra l'onere del programma stesso per l'anno 2002 e lo stanziamento del citato capitolo per il medesimo anno, sia dall'ammontare delle risorse complessive assegnate con il decreto del Presidente della Repubblica n. 331/2001;

che non è previsto il ricorso al project financing in considerazione della rilevata natura delle opere;

che il programma, se non si appalesa di particolare significatività ai fini della valutazione complessiva della politica perseguita nel settore, non presenta però elementi d'incompatibilità con i documenti programmatori vigenti;

che il programma presenta comunque una valenza limitata nel tempo in relazione al previsto subentro dell'Agenzia interregionale per il fiume Po;

Delibera

di esprimere, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge n. 109/1994, parere di compatibilità del programma triennale 2002-2004 del Magistrato per il Po con i documenti programmatori vigenti.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

03A01725

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999 n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati dall'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Si dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Prato nel giorno 17 gennaio 2003, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 6/7/2003 in data 15 gennaio 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato nel giorno 17 gennaio 2003, alle ore 8,30 alle ore 12,30, causato da un'assemblea del personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 22 gennaio 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A01152

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Cosenza in data 14 gennaio 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali dalle ore 7,50 alle ore 13,50, l'ufficio di cui al punto 1., nel giorno a fianco indicato, non ha operato al pubblico.

Dell'avvenuta chiusura dell'ufficio è stata data comunicazione preventiva alla Procura generale della Repubblica di Catanzaro con nota n. 39, del 9 gennaio 2003.

Riferimenti normativi dell'atto.

1. Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

2. Regolamento di amministratione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

3. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

4. Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 3).

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 23 gennaio 2003

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

03A01151

PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2003.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di dicembre 2002.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il Direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle Entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di dicembre 2002, come segue:

ALLEGATO

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	4886.71
ALBANIA	Lek	47	ALL	136.946
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	79.1159
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166.386
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	57.0263
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,74013
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1.82267
ARABIA SAUDITA	Rial Saudita	75	SAR	3.81876
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	3.56025
ARMENIA	Dram	246	AMD	595,868
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1.82267
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1.80760
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	4982.32
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	1.01826
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0.383877
BANGLADESH	Taka	174	BDT	58.6924
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	2,02455
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	2.03651
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655.957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	1.01826
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	50.1478
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	263	BYR	1954.09
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	7.55508
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1.95583
BOTSWANA	Pula	171	BWP	5.73011
BRASILE	Real	234	BRL	3.69479
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1.78541
BULGARIA	Lev	45	BGL	1952,11
BULGARIA	Nuovo Lev *	262	BGN	1.95211
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	1052.68
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	3905,00
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655.957
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,58716
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	114.305
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0.834966
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	31.1942

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957
CILE	Peso Cileno	29	CLP	715,892
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	8,42973
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,572975
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	2847,38
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	379,717
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	2,24016
COREA DEL SUD	Won Sud *	119	KRW	1226,88
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	377,690
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,40974
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	23,4199
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,42645
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,74013
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	19,8824
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	4,70746
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	8,90973
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,74005
ERITREA	Nakfa	243	ERN	9,72433
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466
ETIOPIA	Birr	68	ETB	8,65576
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,642175
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	2,13965
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	54,4500
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,760281
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	23,0630
GEORGIA	Lari	230	GEL	2,38995
GHANA	Cedi	111	GHC	8371,64
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	49,7711
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	124,198
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,642175
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	180,964
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,721938
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,74013
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	7,75671
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	2006,98

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	182,474
HAITI	Gourde	151	HTG	36,8834
HONDURAS	Lempira	118	HNL	17,1888
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	7,94093
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	50,0438
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	9079,34
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	8139,57
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	0,316674
ISLANDA	Corona Islanda *	62	ISK	84,9200
ISRAELE	Shekel	203	ILS	4,77055
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	61,9948
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	158,421
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	80,8133
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	47,0228
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,305996
LAOS	Kip	154	LAK	7758,04
LESOTHO	Loti	172	LSL	9,10385
LETTONIA	Lats *	219	LVL	0,604875
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1634,42
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	45,8215
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	1,24878
LITUANIA	Litas *	221	LTL	3,45229
MACAO	Pataca	156	MOP	8,17915
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	60,8990
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	6520,62
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	85,7210
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	3,86885
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	12,9827
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957
MALTA	Lira Maltese *	33	MTL	0,415995
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	10,5772
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	276,201
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	30,1439
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	10,4034
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	14,1927
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	1143,76
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	23598,9
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	6,48530
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	9,10385
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	77,8965

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	14.9540
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655.957
NIGERIA	Naira	81	NGN	129.956
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	7.29477
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	1.99472
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0.392023
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	59.4756
PANAMA	Balboa	162	PAB	1.01626
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	4.07289
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	7116.79
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3.57832
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119.252
POLONIA	Zloty *	237	PLN	3.98576
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3.70644
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0.642175
ROMANIA	Leu *	131	ROL	34251.4
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	32.4369
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	505.879
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	7.73365
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3.40614
SANT' ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,642175
SÃO TOMÈ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	9184,35
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	5.72055
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	1938.10
SINGAPORE	Dollaro Singapore *	124	SGD	1.78580
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	52.4401
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca *	224	SKK	41.7452
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	230,0165
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2667.83
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	99,6909
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,74013
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2.74013
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2.74013
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	1.01826
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	9.10385
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	271.145
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	2218.26
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	9.09611
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1.46793
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	9.10385

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
TAGIKISTAN	Somoni Tagikistan	264	TJS	3,04581
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	35,4339
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	993,248
THAILANDIA	Baht	73	THB	44,0863
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	2,30952
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad e Tobago	166	TTD	6,13974
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,38440
TURCHIA	Lira Turca *	10	TRL	1639050
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	5294,93
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	5,42893
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1866,71
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	236,071
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	27,3584
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	911,676
VANUATU	Vatu	208	VUV	137,237
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	1342,65
VIETNAM	Dong	145	VND	15674,5
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	171,323
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	4842,13
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	55,6820

* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia

N.B. I cambi sono disponibili sul sito internet: www.uic.it

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2003

Il direttore centrale: BUSA

03A01503

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 31 gennaio 2003.

Rettifica dei decreti 30 novembre 2001, 17 ottobre 2002 e 17 dicembre 2002 relativi ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 novembre 2001, in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso istituto con elenco trasmesso con note n. 1538 e n. 1539 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 33780 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 267 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 novembre 2001, in capo all'INPS, INAIL, INPDAI, INPDAP, IPOST, IPSEMA, ENPALS dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati negli elenchi trasmessi dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali con nota n. 713 del 29 novembre 2001 e nota n. 715 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 4207 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 5792 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 8947 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 10270 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 13485 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 aprile 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 17048 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 19692 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 6 giugno 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 20410 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 11 giugno 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 22889 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 luglio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 31100 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 13 settembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 33486 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche al decreto n. 31100 del 13 settembre 2002 e all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 35813 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 29 ottobre 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 39839 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 45758 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Vista la nota n. 3261 del 30 gennaio 2003, con la quale l'INPDAP ha richiesto di rettificare il suddetto decreto n. 45758 del 17 dicembre 2002;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33809 del 30 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001, del decreto n. 35813 del 17 ottobre 2002 e del decreto n. 45758 del 17 dicembre 2002;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

In rettifica al decreto n. 45758 emanato dal direttore dell'Agenzia in data 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2003, le unità immobiliari di cui alla pag. 49, site in Latina via Carissimi - foglio 167 - dal subalterno 1 al subalterno 78 sono identificate dalla particella 662 anziché 162.

Art. 2.

In rettifica al decreto n. 35813 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 29 ottobre 2002, le unità immobiliari di cui alla pag. 17 site in Napoli - via Da Sessa Taddeo s.n.c - foglio VIC7 particelle 156-163-165-168-169-178 e foglio VIC/9 particella 149, sono ricomprese nell'allegato *D* al decreto n. 33780 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 267 alla *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 2001, n. 290.

Art. 3.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2003

Il direttore dell'Agenzia: SPITZ

03A01681

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2003.

Designazione delle imprese di assicurazione tenute a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada per il triennio 2003-2005. (Provvedimento n. 2171).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed in particolare l'art. 20 in ordine alla designazione, per ogni regione, o per gruppi di regioni, del territorio nazionale delle imprese che debbono provvedere a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri a carico del «Fondo di garanzia per le vittime della strada»;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1970, n. 973, integrato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Vista le legge 12 agosto 1972, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, con il quale è stato approvato il «Regolamento recante semplificazioni dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

Visto il provvedimento ISVAP 1° dicembre 1999 con il quale sono state designate le imprese per il triennio decorrente dal 4 dicembre 1999, data di pubblicazione del predetto provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la delibera in data 19 dicembre 2002 del consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.a. che, in conformità al parere reso dal comitato del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», ha espresso, ai sensi dell'art. 45 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 973/1970, il proprio avviso favorevole alla designazione, per il triennio 2003-2005, delle imprese di seguito specificate;

Dispone:

Sono designate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, a prov-

vedere per il triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana alla liquidazione, agli aventi diritto, delle somme ad essi dovute per i sinistri a carico del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», le seguenti imprese, per la regione o gruppo di regioni del territorio nazionale a fianco di ciascuna impresa indicato:

Impresa designata	Sede	Regione o gruppo di regioni
Riunione Adriatica di Sicurtà	Milano	Marche, Puglia
Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.a.	Roma	Lazio, Basilicata, Calabria
Assicurazioni Generali S.p.a.	Trieste	Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Lombardia
Fondiaria-SAI S.p.a.	Firenze	Toscana, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Repubblica di San Marino, Abruzzo, Molise, Sicilia
Società Reale Mutua di Assicurazioni	Torino	Piemonte, Valle d'Aosta
SARA Assicurazioni S.p.a.	Roma	Umbria
TORO Assicurazioni S.p.a.	Torino	Liguria, Sardegna

Le società Assicurazioni Generali S.pa. ed Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.a. si avvalgono in via stragiudiziale, per le attività di accertamento e liquidazione dei danni posti a carico del Fondo, della società G.G.L. S.p.a.

La società Riunione Adriatica di Sicurtà si avvale in via stragiudiziale per le suddette attività della società Ras Service S.c.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2003

Il presidente: GIANNINI

03A01502

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 4 febbraio 2003, n. 8.

Bilancio dello Stato per l'anno 2003. Nuovi strumenti di razionalizzazione e di flessibilità per la gestione delle spese.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tutti i Ministeri

A tutte le Amministrazioni autonome

A tutti gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri e le Amministrazioni autonome

All'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po

Alle Ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti

La legge 3 aprile 1997, n. 94, nel dar luogo a un radicale cambiamento della struttura del bilancio dello Stato, ha introdotto, tra l'altro, innovazioni volte a perseguire l'incremento dell'efficienza e dell'economicità dell'azione della pubblica amministrazione e a razionalizzarne le funzioni. Uno degli aspetti più rilevanti si rinviene nelle disposizioni che hanno previsto la possibilità di porre in essere variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base per spese giuridicamente non obbligatorie, con decreti del Ministro interessato, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, alla Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze.

La manovra di finanza pubblica recentemente approvata dal Parlamento, nelle linee di razionalizzazione e di flessibilità di gestione delle spese dello Stato, ha integrato l'attuale assetto normativo con disposizioni fortemente innovative che consentiranno a ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di chiarezza dei documenti contabili, di adeguare il complesso delle risorse disponibili ad eventuali particolari esigenze che potrebbero intervenire a seguito dell'evolversi della gestione.

In particolare, trattasi della normativa recata dall'art. 23, comma 1, della legge finanziaria 2003, che ha previsto l'istituzione in ciascuno stato di previsione della spesa di un fondo da ripartire per eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, nonché dalla legge di approvazione del bilancio per l'anno stesso (art. 18, comma 22), relativa-

mente alla possibilità di effettuare variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo stato di previsione della spesa.

Su tali innovazioni, si ritiene utile precisare quanto segue, anche al fine di assicurare uniformità di applicazione e coordinamento gestionale.

Fondo di riserva per consumi intermedi (art. 23, comma 1, legge finanziaria 2003).

In relazione al secondo periodo della citata norma, in ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi. Il successivo terzo periodo prevede che la ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti.

Corre l'obbligo di sottolineare che la norma — e quindi il fondo di riserva — ha lo scopo di assolvere a tutte le eventuali maggiori occorrenze per consumi intermedi che dovessero insorgere nel corso dell'intero esercizio, per cui queste non potranno che essere soddisfatte nell'ambito del medesimo stato di previsione, senza, quindi, che le amministrazioni interessate possano proporre il ricorso ad integrazioni, per tale categoria di spesa, attraverso prelevamenti dai fondi di riserva di carattere generale del bilancio statale, risultando altresì preclusa la possibilità di integrazioni attraverso il provvedimento di assestamento.

Ne deriva che le amministrazioni dovranno attentamente valutare e sottoporre a idonea selezione le occorrenze da soddisfare con il cennato fondo nel corso della gestione.

Al fine di assicurare un comportamento uniforme appare indispensabile tenere conto di quanto segue:

non potranno essere integrati capitoli di spesa che, pur classificati consumi intermedi, abbiano una dotazione predeterminata per legge (fattori legislativi);

i decreti, su proposta dei dirigenti generali responsabili, dovranno essere adottati dal Ministro competente e — una volta firmati — andranno comunicati al competente Ufficio centrale del bilancio ai fini dell'attivazione delle relative partite per le successive operazioni gestionali;

la prescritta comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze si realizza, quindi, con l'invio dei decreti all'Ufficio centrale del bilancio. Sarà invece cura delle amministrazioni inviare copia dei decreti stessi alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti.

Variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo stato di previsione (art. 18, comma 22, legge di approvazione del bilancio).

L'art. 18, comma 22 della legge n. 290/2002 di approvazione del bilancio di previsione dello stato per l'anno 2003 ha previsto la possibilità — con decreti del Ministro competente da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti, di effettuare variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle regolate direttamente per legge.

Tale disposizione, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante una maggiore flessibilità del bilancio, in connessione con il riordino delle amministrazioni pubbliche, ai sensi, tra l'altro, del decreto legislativo n. 300/1999 e della legge n. 137/2002, amplia, in sostanza, la portata dell'altra precedente disposizione, di cui si è fatto cenno in premessa, che consentiva, da parte del Ministro competente, di porre in essere variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base.

In proposito, si richiamano le istruzioni fornite con circolare n. 81 del 7 novembre 1997 (prot. n. 210931) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 25 novembre 1997, sia per quanto riguarda le caratteristiche operative delle variazioni, che per quanto riguarda l'aspetto più strettamente procedurale.

Peraltro occorre, comunque, precisare che le variazioni compensative in discorso, non potendo alterare i saldi di bilancio, potranno essere disposte solo tra capitoli allocati sotto unità previsionali di base del medesimo titolo di spesa: spese correnti con altre spese correnti; spese in conto capitale con altre spese in conto capitale. Variazioni compensative tra titoli diversi potranno tuttavia essere eseguite a condizione che, contestualmente, venga operata una corrispondente ulteriore variazione compensativa intesa a ripristinare i saldi di bilancio iniziali.

Tenuto conto della rilevanza dei richiamati adempimenti sulla gestione del bilancio e dell'attività particolarmente impegnativa cui sono chiamate codeste amministrazioni, si assicura la consueta massima collaborazione degli Uffici centrali del bilancio, con il coordinamento del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 4 febbraio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A01682

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 30 gennaio 2003, il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Davide Comolli, console onorario della Repubblica del Panama a Trieste

03A01513

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della estinzione civile della Confraternita della SS. Annunziata in Quadrelle

Con decreto del Ministero dell'interno in data 16 gennaio 2003, viene estinta la Confraternita della SS. Annunziata, con sede in Quadrelle (Avellino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A01532

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.26325-XV.J(2516) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Granata Tre Intrecci Di Giacomo», che il sig. Di Giacomo Mauro intende produrre nella propria fabbrica in Città S. Angelo (PE) - contrada Villa Cipressi, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26324-XV.J(2515) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Colpo Calibro 90 Di Giacomo», che il sig. Di Giacomo Mauro intende produrre nella propria fabbrica in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Villa Cipressi, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26323-XV.J(2514) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Colpo Calibro 70 Di Giacomo», che il sig. Di Giacomo Mauro intende produrre nella propria fabbrica in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Villa Cipressi, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27240-XV.J(2625) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Tonante Pirocchi Calibro 70 con Effetto Tuono», che la Pirotecnica Pirocchi di Pirocchi & C. S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica in Notaresco (Teramo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27158-XV.J(2612) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Improta Tonante 8-2», che il sig. Improta Nunzio intende produrre nella propria fabbrica in Terzigno (Napoli) - loc. Amati, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27159-XV.J(2613) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Sfera Improta 11», che il sig. Improta Nunzio intende produrre nella propria fabbrica in Terzigno (Napoli) - loc. Amati, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27166-XV.J(2592) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Tonante Coccia Calibro 90 mm a 8 Colpi Graduati», che il sig. Coccia Nazzareno intende produrre nella propria fabbrica in Spinetoli (Ascoli Piceno), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25446-XV.J(2324) del 19 dicembre 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Granata Materia n. 1 cal. 56 mm;

Granata Materia n. 2 cal. 60 mm;

Granata Materia n. 3 cal. 70 mm;

Granata Materia n. 4 cal. 70 mm;

Granata Materia n. 5 cal. 70 mm;

Granata Materia n. 6 cal. 70 mm;

Granata Materia n. 7 cal. 90 mm;

Granata Materia n. 1 bis;

Granata Materia n. 2 bis;

Granata Materia n. 3 bis;

Granata Materia n. 4 bis;

Granata Materia n. 5 bis;

Granata Materia n. 6 bis;

Granata Materia n. 7 bis;

che il sig. Materia Biagio intende produrre nella propria fabbrica in Brolo (Messina) - contrada Mortilli, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27243-XV.J(2628) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Cacciatella Pirocchi Calibro 70 mm a 13 Rendine», che il sig. Pirocchi Elio intende produrre nella propria fabbrica in Notaresco (Teramo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26928-XV.J(2497) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Granata Multi Colore Orlando», che il sig. Francano Orlando intende produrre nella propria fabbrica in Francavilla al Mare (Chieti) - loc. Valle Merlo, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27205-XV.J(2644) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Granata da tiro 160», che la Palmieri S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Apricena (Foggia) - contrada Coppacchie, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27203-XV.J(2642) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Granata Composta 160», che la Palmieri S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Apricena (Foggia) - contrada Coppacchie, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27202-XV.J(2641) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Granata Composta 130», che la Palmieri S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Apricena (Foggia) - contrada Coppacchie, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27204-XV.J(2643) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Granata da tiro 130», che la Palmieri S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Apricena (Foggia) - contrada Coppacchie, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.22107-XV.J(2211) del 19 dicembre 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore rosso;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore blu;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore argento;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore verde;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore azzurro;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore viola;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore bianco;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - sfera di carbone;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore giallo;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante oro;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante bianco;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore intermittente bianco;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice oro;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice verde;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice rosso;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore rosso;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore blu;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore argento;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore verde;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore azzurro;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore viola;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore bianco;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - sfera di carbone;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore giallo;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante oro;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante bianco;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore intermittente bianco;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice oro;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice verde;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice rosso;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore rosso;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore blu;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore argento;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore verde;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore azzurro;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore viola;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore bianco;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - sfera di carbone;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore giallo;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante oro;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante bianco;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore intermittente bianco;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice oro;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice verde;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice rosso;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore rosso;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore blu;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore argento;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore verde;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore azzurro;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore viola;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore bianco;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - sfera di carbone;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore giallo;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante oro;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante bianco;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore intermittente bianco;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice oro;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice verde;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice rosso;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore rosso;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore blu;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore argento;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore verde;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore azzurro;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore viola;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore bianco;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - sfera di carbone;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore giallo;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante oro;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante bianco;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore intermittente bianco;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice oro;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice verde;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice rosso;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore rosso;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore blu;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore argento;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore verde;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore azzurro;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 45 - di colore viola;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore bianco;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - sfera di carbone;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore giallo;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante oro;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante bianco;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore intermittente bianco;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice oro;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice verde;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice rosso;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore rosso;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore blu;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore argento;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore verde;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore azzurro;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore viola;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore bianco;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - sfera di carbone;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore giallo;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante oro;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante bianco;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore intermittente bianco;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice oro;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice verde;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice rosso;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore rosso;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore blu;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore argento;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore verde;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore azzurro;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore viola;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore bianco;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - sfera di carbone;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore giallo;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante oro;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante bianco;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore intermittente bianco;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice oro;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice verde;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice rosso;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore rosso;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore blu;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore argento;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore verde;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore azzurro;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore viola;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore bianco;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - sfera di carbone;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore giallo;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante oro;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante bianco;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore intermittente bianco;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice oro;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice verde;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice rosso;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore rosso;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore blu;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore argento;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore verde;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore azzurro;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore viola;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore bianco;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - sfera di carbone;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore giallo;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante oro;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante bianco;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore intermittente bianco;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice oro;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice verde;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice rosso;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore rosso;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore blu;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore argento;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore verde;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore azzurro;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore viola;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore bianco;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - sfera di carbone;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore giallo;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante oro;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante bianco;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore intermittente bianco;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice oro;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice verde;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice rosso;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore rosso;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore blu;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore argento;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore verde;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore azzurro;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore viola;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore bianco;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - sfera di carbone;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore giallo;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante oro;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante bianco;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore intermittente bianco;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice oro;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice verde;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice rosso;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore rosso;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore blu;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore argento;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore verde;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore azzurro;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore viola;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore bianco;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 145 - sfera di carbone;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore giallo;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante oro;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante bianco;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore intermittente bianco;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice oro;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice verde;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice rosso;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore rosso;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore blu;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore argento;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore verde;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore azzurro;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore viola;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore bianco;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 145 - sfera di carbone;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore giallo;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante oro;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante bianco;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore intermittente bianco;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice oro;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice verde;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice rosso;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore rosso;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore blu;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore argento;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore verde;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore azzurro;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore viola;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore bianco;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 145 - sfera di carbone;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore giallo;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante oro;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante bianco;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore intermittente bianco;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice oro;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice verde;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice rosso;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore rosso;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore blu;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore argento;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore verde;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore azzurro;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore viola;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore bianco;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 145 - sfera di carbone;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore giallo;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante oro;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante bianco;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore intermittente bianco;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice oro;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice verde;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice rosso;

Due riprese di lampi con colpo finale Barbagallo calibro 145;

Due riprese di lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 145;

Due riprese di farfalle con colpo finale Barbagallo calibro 145;

Due riprese di fischi con colpo finale Barbagallo calibro 145;

Due riprese di girelle con colpo finale Barbagallo calibro 145;

Due riprese di ululi con colpo finale Barbagallo calibro 145;

Due riprese di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore rosso;

Due riprese di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore blu;

Due riprese di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore argento;

Due riprese di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore verde;

Due riprese di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore azzurro;

Due riprese di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore viola;

Due riprese di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore bianco;

Due riprese di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - sfera di carbone;

Due riprese di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore giallo;

Due riprese di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante oro;

Due riprese di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante bianco;

Due riprese di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore intermittente bianco;

Due riprese di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice oro;

Due riprese di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice verde;

Due riprese di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice rosso;

Due riprese di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore rosso;

Due riprese di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore blu;

Due riprese di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore argento;

Due riprese di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore verde;

Due riprese di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore azzurro;

Due riprese di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore viola;

Due riprese di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore bianco;

Due riprese di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - sfera di carbone;

Due riprese di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore giallo;

Due riprese di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante oro;

Due riprese di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante bianco;

Due riprese di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore intermittente bianco;

Due riprese di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice oro;

Due riprese di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice verde;

Due riprese di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice rosso;

Una ripresa di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore rosso;

Una ripresa di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore blu;

Una ripresa di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore argento;

Una ripresa di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore verde;

Una ripresa di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore azzurro;

Una ripresa di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore viola;

Una ripresa di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore bianco;

Una ripresa di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - sfera di carbone;

Una ripresa di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore giallo;

Una ripresa di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante oro;

Una ripresa di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante bianco;

Una ripresa di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore intermittente bianco;

Una ripresa di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice oro;

Una ripresa di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice verde;

Una ripresa di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice rosso;

Una ripresa di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore rosso;

Una ripresa di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore blu;

Una ripresa di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore argento;

Una ripresa di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore verde;

Una ripresa di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore azzurro;

Una ripresa di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore viola;

Una ripresa di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore bianco;

Una ripresa di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - sfera di carbone;

Una ripresa di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore giallo;

Una ripresa di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante oro;

Una ripresa di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore tremolante bianco;

Una ripresa di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore intermittente bianco;

Una ripresa di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice oro;

Una ripresa di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice verde;

Una ripresa di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 145 - di colore salice rosso;

che il sig. Barbagallo Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Santa Venerina (Catania) - contrada Scura di Linare, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27156-XV.J(2610) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Impronta Tonante 8-b», che il signor Impronta Nunzio intende produrre nella propria fabbrica in Terzigno (Napoli) - località Amati, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26609-XV.J(2374) del 19 dicembre 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo rosso e Bombetta verde;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo rosso e Bombetta blu;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo rosso e Bombetta gialla;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo rosso e Bombetta salice (oro);

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo rosso e Bombetta viola;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo rosso e Bombetta bianca;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo rosso e Bombetta arancione;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo rosso e Bombetta sfera;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo rosso e Bombetta pioggia bianca;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo rosso e Bombetta giallo tremolante;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo rosso e Bombetta bianco tremolante;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo rosso e Bombetta oro;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo verde e Bombetta rossa;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo verde e Bombetta blu;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo verde e Bombetta gialla;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo verde e Bombetta salice (oro);

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo verde e Bombetta viola;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo verde e Bombetta bianca;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo verde e Bombetta arancione;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo verde e Bombetta sfera;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo verde e Bombetta pioggia bianca;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo verde e Bombetta giallo tremolante;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo verde e Bombetta bianco tremolante;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo verde e Bombetta oro;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo blu e Bombetta rossa;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo blu e Bombetta verde;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo blu e Bombetta gialla;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo blu e Bombetta salice (oro);

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo blu e Bombetta viola;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo blu e Bombetta bianca;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo blu e Bombetta arancione;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo blu e Bombetta sfera;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo blu e Bombetta pioggia bianca;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo blu e Bombetta giallo tremolante;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo blu e Bombetta bianco tremolante;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo blu e Bombetta oro;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo giallo e Bombetta rossa;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo giallo e Bombetta verde;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo giallo e Bombetta blu;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo giallo e Bombetta salice (oro);

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo giallo e Bombetta viola;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo giallo e Bombetta bianca;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo giallo e Bombetta arancione;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo giallo e Bombetta sfera;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo giallo e Bombetta pioggia bianca;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo giallo e Bombetta giallo tremolante;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo giallo e Bombetta bianco tremolante;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo giallo e Bombetta oro;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo salice e Bombetta rossa;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo salice e Bombetta verde;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo salice e Bombetta blu;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo salice e Bombetta gialla;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo salice e Bombetta viola;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo salice e Bombetta bianca;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo salice e Bombetta arancione;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo salice e Bombetta sfera;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo salice e Bombetta pioggia bianca;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo salice e Bombetta giallo tremolante;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo salice e Bombetta bianco tremolante;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo salice e Bombetta oro;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø55 Sbruffo viola e Bombetta rossa;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo viola e Bombetta verde;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo viola e Bombetta blu;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo viola e Bombetta gialla;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo viola e Bombetta salice (oro);

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo viola e Bombetta bianca;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo viola e Bombetta arancione;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo viola e Bombetta sfera;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo viola e Bombetta pioggia bianca;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo viola e Bombetta giallo tremolante;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo viola e Bombetta bianco tremolante;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo viola e Bombetta oro;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo bianco e Bombetta rossa;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo bianco e Bombetta verde;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo bianco e Bombetta blu;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo bianco e Bombetta gialla;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo bianco e Bombetta salice (oro);

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo bianco e Bombetta viola;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo bianco e Bombetta arancione;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo bianco e Bombetta sfera;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo bianco e Bombetta pioggia bianca;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo bianco e Bombetta giallo tremolante;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo bianco e Bombetta bianco tremolante;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo bianco e Bombetta oro;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo arancione e Bombetta rossa;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo arancione e Bombetta verde;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo arancione e Bombetta blu;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo arancione e Bombetta gialla;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo arancione e Bombetta salice (oro);

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo arancione e Bombetta viola;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo arancione e Bombetta bianca;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 45 Sbruffo arancione e Bombetta sfera;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo arancione e Bombetta pioggia bianca;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo arancione e Bombetta giallo tremolante;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo arancione e Bombetta bianco tremolante;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo arancione e Bombetta oro;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo sfera e Bombetta rossa;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo sfera e Bombetta verde;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo sfera e Bombetta blu;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo sfera e Bombetta gialla;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo sfera e Bombetta salice (oro);

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo sfera e Bombetta viola;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo sfera e Bombetta bianca;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo sfera e Bombetta arancione;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo sfera e Bombetta pioggia bianca;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo sfera e Bombetta giallo tremolante;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo sfera e Bombetta bianco tremolante;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo sfera e Bombetta oro;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo pioggia bianca e Bombetta rossa;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo pioggia bianca e Bombetta verde;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo pioggia bianca e Bombetta blu;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo pioggia bianca e Bombetta gialla;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo pioggia bianca e Bombetta salice (oro);

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo pioggia bianca e Bombetta viola;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo pioggia bianca e Bombetta bianca;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo pioggia bianca e Bombetta arancione;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo pioggia bianca e Bombetta sfera;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo pioggia bianca e Bombetta giallo tremolante;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo pioggia bianca e Bombetta bianco tremolante;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo pioggia bianca e Bombetta oro;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo giallo tremolante e Bombetta rossa;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo giallo tremolante e Bombetta verde;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo giallo tremolante e Bombetta blu;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo giallo tremolante e Bombetta gialla;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo giallo tremolante e Bombetta salice (oro);

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo giallo tremolante e Bombetta viola;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo giallo tremolante e Bombetta bianca;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo giallo tremolante e Bombetta arancione;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo giallo tremolante e Bombetta sfera;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo giallo tremolante e Bombetta pioggia bianca;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo giallo tremolante e Bombetta bianco tremolante;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo giallo tremolante e Bombetta oro;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo bianco tremolante e Bombetta rossa;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo bianco tremolante e Bombetta verde;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo bianco tremolante e Bombetta blu;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo bianco tremolante e Bombetta gialla;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo bianco tremolante e Bombetta salice (oro);

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo bianco tremolante e Bombetta viola;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo bianco tremolante e Bombetta bianca;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo bianco tremolante e Bombetta arancione;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo bianco tremolante e Bombetta sfera;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo bianco tremolante e Bombetta pioggia bianca;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo bianco tremolante e Bombetta giallo tremolante;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo bianco tremolante e Bombetta oro;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo oro e Bombetta rossa;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo oro e Bombetta verde;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo oro e Bombetta blu;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo oro e Bombetta gialla;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo oro e Bombetta salice (oro);

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo oro e Bombetta viola;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo oro e Bombetta bianca;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo oro e Bombetta arancione;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo oro e Bombetta sfera;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo oro e Bombetta pioggia bianca;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo oro e Bombetta giallo tremolante;

Candela Romana Sbruffo + Bombetta Giuliani Ø 55 Sbruffo oro e Bombetta giallo tremolante;

che la Pirotecnica Giuliani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Toffia (Rieti) - località Vitellini; sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27231-XV.J(2670) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Colpo Calibro 80 Doronzo», che il sig. D'Oronzo Vito intende produrre nella propria fabbrica in Guagnano (Lecce) - località Camarda, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27232-XV.J(2671) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Sfera 100 Doronzo», che il sig. D'Oronzo Vito intende produrre nella propria fabbrica in Guagnano (Lecce) - località Camarda, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27233-XV.J(2672) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Granata a 5 Doronzo», che il sig. D'Oronzo Vito intende produrre nellà propria fabbrica in Guagnano (Lecce) - località Camarda, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.8457-XV.J(3525) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Cannello a Percussione TK M1», che la Simmel Difesa S.p.a. intende produrre nella propria fabbrica in Colleferro (Roma), o importare dalla ditta Sloboda - Repubblica federale yugoslava, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con un numero ONU 0319, 1.3G.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26327-XV.J(2518) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Sfera 150 Di Giacomo», che il sig. Di Giacomo Mauro intende produrre nella propria fabbrica in Città S.Angelo (Pesaro) - contrada Vila Cipressi, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26328-XV.J(2519) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Sfera 130 Di Giacomo», che il sig. Di Giacomo Mauro intende produrre nella propria fabbrica in Città S. Angelo (Pesaro) - contrada Vila Cipressi, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27157-XV.J(2611) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Improta 90-1», che il sig. Improta Nunzio intende produrre nella propria fabbrica in Terzigno (Napoli) - località Amati, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27165-XV.J(2591) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Granata Coccia Calibro 75 mm Multicolore», che il sig. Coccia Nazzareno intende produrre nella propria fabbrica in Spinetoli (Ascoli Piceno), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26326-XV.J(2517) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Granata a 5 Di Giacomo», che il sig. Di Giacomo Mauro intende produrre nella propria fabbrica in Città S. Angelo (Pesaro) - contrada Villa Cipressi, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26612-XV.J(2377) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Granata Giuliani 3 Intrecci Calibro 150», che la Pirotecnica Giuliani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Toffia (Rieti) - località Vitellini, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27235-XV.J(2620) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Colpo calibro 80 Darcangelo», che il sig. D'Arcangelo Luigi intende produrre nella propria fabbrica in Città S. Angelo (Pescara), contrada Gaglierano, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27250-XV.J(2635) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Granata Pirocchi calibro 75 mm con effetti di luci, colori e tuoni», che la Pirotecnica Pirocchi di Pirocchi Elio & C. S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica in Notaresco (Teramo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.10958-XV.J(2409) del 19 dicembre 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Spoletta MAS-SPS-012-001;
Spoletta MAS-SPS-012-002;
Spoletta MAS-SPS-011-001;
Spoletta MAS-SPS-014-001;
Spoletta MAS-SPS-016-001;
Spoletta MAS-SPR-014-001;
Spoletta MAS-SPR-014-002;
Fischio MAS-FIS-012-059;
Rendino MAS-RDN-021-060;
Rendino MAS-RDN-021-160;
Rendino MAS-RDN-029-071;
Rendino MAS-RDN-029-171;
Cannolo MAS-CNN-015-001 versione A;
Cannolo MAS-CNN-015-001 versione B;
Lampo MAS-LMP-080-001;
Lampo MAS-LMP-080-101;
Lampo MAS-LMP-100-001;
Lampo MAS-LMP-100-101;
Colpo MAS-CLP-015-100;
Colpo MAS-CLP-015-200;
Colpo MAS-CLP-015-250;
Bengala MAS-BEN-008-250 versione argento fisso;
Bengala MAS-BEN-008-250 versione azzurro fisso;
Bengala MAS-BEN-008-250 versione bianco fisso;
Bengala MAS-BEN-008-250 versione bianco pampanella;
Bengala MAS-BEN-008-250 versione giallo antico;

Bengala MAS-BEN-008-250 versione giallo tremolante;
Bengala MAS-BEN-008-250 versione oro salice;
Bengala MAS-BEN-008-250 versione rosso fisso;
Bengala MAS-BEN-008-250 versione verde tremolante;
Bengala MAS-BEN-008-250 versione viola fisso;
Bengala MAS-BEN-014-390 versione argento fisso;
Bengala MAS-BEN-014-390 versione azzurro fisso;
Bengala MAS-BEN-014-390 versione bianco fisso;
Bengala MAS-BEN-014-390 versione bianco pampanella;
Bengala MAS-BEN-014-390 versione giallo antico;
Bengala MAS-BEN-014-390 versione giallo tremolante;
Bengala MAS-BEN-014-390 versione oro salice;
Bengala MAS-BEN-014-390 versione rosso fisso;
Bengala MAS-BEN-014-390 versione verde tremolante;
Bengala MAS-BEN-014-390 versione viola fisso;
Razzo MAS-TRO-020-001;
Razzo MAS-TRO-020-101;
Razzo MAS-TRO-020-002;
Razzo MAS-TRO-020-102;
Razzo MAS-CST-030-110 versione argento fisso;
Razzo MAS-CST-030-110 versione azzurro fisso;
Razzo MAS-CST-030-110 versione bianco pampanella;
Razzo MAS-CST-030-110 versione giallo antico;
Razzo MAS-CST-030-110 versione oro salice;
Razzo MAS-CST-030-110 versione rosso fisso;
Razzo MAS-CST-030-110 versione verde tremolante;
Razzo MAS-CST-030-110 versione viola fisso;
Razzo MAS-CST-030-110 versione multicolore;
Razzo MAS-CST-030-120 versione argento fisso;
Razzo MAS-CST-030-120 versione azzurro fisso;
Razzo MAS-CST-030-120 versione bianco pampanella;
Razzo MAS-CST-030-120 versione giallo antico;
Razzo MAS-CST-030-120 versione oro salice;
Razzo MAS-CST-030-120 versione rosso fisso;
Razzo MAS-CST-030-120 versione verde tremolante;
Razzo MAS-CST-030-120 versione viola fisso;
Razzo MAS-CST-030-120 versione multicolore;
Razzo MAS-CST-040-157 versione argento fisso;
Razzo MAS-CST-040-157 versione azzurro fisso;
Razzo MAS-CST-040-157 versione bianco pampanella;
Razzo MAS-CST-040-157 versione giallo antico;
Razzo MAS-CST-040-157 versione oro salice;
Razzo MAS-CST-040-157 versione rosso fisso;
Razzo MAS-CST-040-157 versione verde tremolante;
Razzo MAS-CST-040-157 versione viola fisso;
Razzo MAS-CST-040-157 versione multicolore;
Lampo MAS-LMF-070-001;
Lampo MAS-LMF-070-101;
Spacco MAS-SSF-080-001 versione argento fisso;
Spacco MAS-SSF-080-001 versione azzurro fisso;
Spacco MAS-SSF-080-001 versione bianco pampanella;
Spacco MAS-SSF-080-001 versione giallo antico;
Spacco MAS-SSF-080-001 versione oro salice;
Spacco MAS-SSF-080-001 versione rosso fisso;
Spacco MAS-SSF-080-001 versione verde tremolante;
Spacco MAS-SSF-080-001 versione viola fisso;
Spacco MAS-SSF-080-001 versione rosso e verde;
Spacco MAS-SSF-080-001 versione bianco e azzurro;
Spacco MAS-SSF-080-001 versione multicolore;
Spacco MAS-SSF-100-001 versione argento fisso,
Spacco MAS-SSF-100-001 versione azzurro fisso;
Spacco MAS-SSF-100-001 versione bianco pampanella;
Spacco MAS-SSF-100-001 versione giallo antico;
Spacco MAS-SSF-100-001 versione oro salice;
Spacco MAS-SSF-100-001 versione rosso fisso;
Spacco MAS-SSF-100-001 versione verde tremolante;
Spacco MAS-SSF-100-001 versione viola fisso;
Spacco MAS-SSF-100-001 versione rosso e verde;
Spacco MAS-SSF-100-001 versione bianco e azzurro;
Spacco MAS-SSF-100-001 versione multicolore;
Spacco MAS-SRD-080-001 versione argento fisso;
Spacco MAS-SRD-080-001 versione azzurro fisso;
Spacco MAS-SRD-080-001 versione bianco pampanella;
Spacco MAS-SRD-080-001 versione giallo antico;
Spacco MAS-SRD-080-001 versione oro salice;
Spacco MAS-SRD-080-001 versione rosso fisso;
Spacco MAS-SRD-080-001 versione verde tremolante;
Spacco MAS-SRD-080-001 versione viola fisso;
Spacco MAS-SRD-080-001 versione rosso e verde;
Spacco MAS-SRD-080-001 versione bianco e azzurro;
Spacco MAS-SRD-080-001 versione multicolore;
Spacco MAS-SRD-080-101 versione argento fisso;
Spacco MAS-SRD-080-101 versione azzurro fisso;
Spacco MAS-SRD-080-101 versione bianco pampanella;
Spacco MAS-SRD-080-101 versione giallo antico;
Spacco MAS-SRD-080-101 versione oro salice;
Spacco MAS-SRD-080-101 versione rosso fisso;
Spacco MAS-SRD-080-101 versione verde tremolante;
Spacco MAS-SRD-080-101 versione viola fisso;
Spacco MAS-SRD-080-101 versione rosso e verde;
Spacco MAS-SRD-080-101 versione bianco e azzurro;
Spacco MAS-SRD-080-101 versione multicolore;
Tappetto MAS-T2C-080-001 versione A;
Tappetto MAS-T2C-080-001 versione B;
Tappetto MAS-T5C-110-001 versione A;
Tappetto MAS-T5C-110-001 versione B;
Tempesta MAS-T2R-110-001;
Tempesta MAS-T2R-110-101;
Spacco MAS-SCC-080-001 versione argento fisso;
Spacco MAS-SCC-080-001 versione azzurro fisso;
Spacco MAS-SCC-080-001 versione bianco pampanella;
Spacco MAS-SCC-080-001 versione giallo antico;
Spacco MAS-SCC-080-001 versione oro salice;
Spacco MAS-SCC-080-001 versione rosso fisso;
Spacco MAS-SCC-080-001 versione verde tremolante;
Spacco MAS-SCC-080-001 versione viola fisso;
Spacco MAS-SCC-080-001 versione rosso e verde;
Spacco MAS-SCC-080-001 versione bianco e azzurro;
Spacco MAS-SCC-080-001 versione multicolore;
Spacco MAS-SCC-100-101 versione argento fisso;
Spacco MAS-SCC-100-101 versione azzurro fisso;
Spacco MAS-SCC-100-101 versione bianco pampanella,
Spacco MAS-SCC-100-101 versione giallo antico;
Spacco MAS-SCC-100-101 versione oro salice;
Spacco MAS-SCC-100-101 versione rosso fisso;
Spacco MAS-SCC-100-101 versione verde tremolante;
Spacco MAS-SCC-100-101 versione viola fisso;
Spacco MAS-SCC-100-101 versione rosso e verde;
Spacco MAS-SCC-100-101 versione bianco e azzurro;
Spacco MAS-SCC-100-101 versione multicolore;
Granata MAS-GFS-080-001 versione argento fisso;
Granata MAS-GFS-080-001 versione azzurro fisso;
Granata MAS-GFS-080-001 versione bianco pampanella;
Granata MAS-GFS-080-001 versione giallo antico;

Granata MAS-GFS-080-001 versione oro salice;
Granata MAS-GFS-080-001 versione rosso fisso;
Granata MAS-GFS-080-001 versione verde tremolante;
Granata MAS-GFS-080-001 versione viola fisso;
Granata MAS-GFS-080-001 versione rosso e verde;
Granata MAS-GFS-080-001 versione bianco e azzurro;
Granata MAS-GFS-080-001 versione multicolore;
Sferica MAS-SSC-100-001 versione argento fisso;
Sferica MAS-SSC-100-001 versione azzurro fisso;
Sferica MAS-SSC-100-001 versione bianco pampanella;
Sferica MAS-SSC-100-001 versione giallo antico;
Sferica MAS-SSC-100-001 versione oro salice;
Sferica MAS-SSC-100-001 versione rosso fisso;
Sferica MAS-SSC-100-001 versione verde tremolante;
Sferica MAS-SSC-100-001 versione viola fisso;
Sferica MAS-SSC-100-001 versione rosso e verde;
Sferica MAS-SSC-100-001 versione bianco e azzurro;
Sferica MAS-SSC-100-001 versione multicolore;
Sferica MAS-SSC-130-001 versione argento fisso;
Sferica MAS-SSC-130-001 versione azzurro fisso;
Sferica MAS-SSC-130-001 versione bianco pampanella;
Sferica MAS-SSC-130-001 versione giallo antico;
Sferica MAS-SSC-130-001 versione oro salice;
Sferica MAS-SSC-130-001 versione rosso fisso;
Sferica MAS-SSC-130-001 versione verde tremolante;
Sferica MAS-SSC-130-001 versione viola fisso;
Sferica MAS-SSC-130-001 versione rosso e verde;
Sferica MAS-SSC-130-001 versione bianco e azzurro;
Sferica MAS-SSC-130-001 versione multicolore;
Sferica MAS-SSC-160-001 versione argento fisso;
Sferica MAS-SSC-160-001 versione azzurro fisso;
Sferica MAS-SSC-160-001 versione bianco pampanella;
Sferica MAS-SSC-160-001 versione giallo antico;
Sferica MAS-SSC-160-001 versione oro salice;
Sferica MAS-SSC-160-001 versione rosso fisso;
Sferica MAS-SSC-160-001 versione verde tremolante;
Sferica MAS-SSC-160-001 versione viola fisso;
Sferica MAS-SSC-160-001 versione rosso e verde;
Sferica MAS-SSC-160-001 versione bianco e azzurro;
Sferica MAS-SSC-160-001 versione multicolore;
Sferica MAS-SSC-210-001 versione argento fisso;
Sferica MAS-SSC-210-001 versione azzurro fisso;
Sferica MAS-SSC-210-001 versione bianco pampanella;
Sferica MAS-SSC-210-001 versione giallo antico;
Sferica MAS-SSC-210-001 versione oro salice;
Sferica MAS-SSC-210-001 versione rosso fisso;
Sferica MAS-SSC-210-001 versione verde tremolante;
Sferica MAS-SSC-210-001 versione viola fisso;
Sferica MAS-SSC-210-001 versione rosso e verde;
Sferica MAS-SSC-210-001 versione bianco e azzurro;
Sferica MAS-SSC-210-001 versione multicolore;
Sferica MAS-SCC-100-001 versione bianco fisso;
Sferica MAS-SCC-100-001 versione giallo tremolante;
Sferica MAS-SCC-100-001 versione verde tremolante;
Sferica MAS-SCC-100-001 versione bianco fisso e verde tremolante;
Sferica MAS-SCC-100-001 versione giallo tremolante e verde tremolante;
Sferica MAS-SCC-100-001 versione multicolore;
Sferica MAS-SCC-130-001 versione bianco fisso;
Sferica MAS-SCC-130-001 versione giallo tremolante;
Sferica MAS-SCC-130-001 versione verde tremolante;
Sferica MAS-SCC-130-001 versione bianco fisso e verde tremolante;
Sferica MAS-SCC-130-001 versione giallo tremolante e verde tremolante;
Sferica MAS-SCC-130-001 versione multicolore;
Sferica MAS-SCC-160-001 versione bianco fisso;
Sferica MAS-SCC-160-001 versione giallo tremolante;
Sferica MAS-SCC-160-001 versione verde tremolante;
Sferica MAS-SCC-160-001 versione bianco fisso e verde tremolante;
Sferica MAS-SCC-160-001 versione giallo tremolante e verde tremolante;
Sferica MAS-SCC-160-001 versione multicolore;
Sferica MAS-SCC-210-001 versione bianco fisso;
Sferica MAS-SCC-210-001 versione giallo tremolante;
Sferica MAS-SCC-210-001 versione verde tremolante;
Sferica MAS-SCC-210-001 versione bianco fisso e verde tremolante;
Sferica MAS-SCC-210-001 versione giallo tremolante e verde tremolante;
Sferica MAS-SCC-210-001 versione multicolore;
Sferica MAS-SSP-100-001 versione argento fisso;
Sferica MAS-SSP-100-001 versione azzurro fisso;
Sferica MAS-SSP-100-001 versione bianco pampanella;
Sferica MAS-SSP-100-001 versione giallo antico;
Sferica MAS-SSP-100-001 versione oro salice;
Sferica MAS-SSP-100-001 versione rosso fisso;
Sferica MAS-SSP-100-001 versione verde tremolante;
Sferica MAS-SSP-100-001 versione viola fisso;
Sferica MAS-SSP-100-001 versione rosso e verde;
Sferica MAS-SSP-100-001 versione bianco e azzurro;
Sferica MAS-SSP-100-001 versione multicolore;
Sferica MAS-SSP-130-001 versione argento fisso;
Sferica MAS-SSP-130-001 versione azzurro fisso;
Sferica MAS-SSP-130-001 versione bianco pampanella;
Sferica MAS-SSP-130-001 versione giallo antico;
Sferica MAS-SSP-130-001 versione oro salice;
Sferica MAS-SSP-130-001 versione rosso fisso;
Sferica MAS-SSP-130-001 versione verde tremolante;
Sferica MAS-SSP-130-001 versione viola fisso;
Sferica MAS-SSP-130-001 versione rosso e verde;
Sferica MAS-SSP-130-001 versione bianco e azzurro;
Sferica MAS-SSP-130-001 versione multicolore;
Sferica MAS-SSP-160-001 versione argento fisso,
Sferica MAS-SSP-160-001 versione azzurro fisso;
Sferica MAS-SSP-160-001 versione bianco pampanella;
Sferica MAS-SSP-160-001 versione giallo antico;
Sferica MAS-SSP-160-001 versione oro salice;
Sferica MAS-SSP-160-001 versione rosso fisso;
Sferica MAS-SSP-160-001 versione verde tremolante;
Sferica MAS-SSP-160-001 versione viola fisso;
Sferica MAS-SSP-160-001 versione rosso e verde;
Sferica MAS-SSP-160-001 versione bianco e azzurro;
Sferica MAS-SSP-160-001 versione multicolore;
Sferica MAS-SSP-210-001 versione argento fisso;
Sferica MAS-SSP-210-001 versione azzurro fisso;
Sferica MAS-SSP-210-001 versione bianco pampanella;
Sferica MAS-SSP-210-001 versione giallo antico;
Sferica MAS-SSP-210-001 versione oro salice;
Sferica MAS-SSP-210-001 versione rosso fisso;
Sferica MAS-SSP-210-001 versione verde tremolante;
Sferica MAS-SSP-210-001 versione viola fisso;
Sferica MAS-SSP-210-001 versione rosso e verde;

Sferica MAS-SSP-210-001 versione bianco e azzurro;

Sferica MAS-SSP-210-001 versione multicolore;

Sferica MAS-SCP-100-001 versione bianco fisso;

Sferica MAS-SCP-100-001 versione giallo tremolante;

Sferica MAS-SCP-100-001 versione verde tremolante;

Sferica MAS-SCP-100-001 versione bianco fisso e verde tremolante;

Sferica MAS-SCP-100-001 versione giallo tremolante e verde tremolante;

Sferica MAS-SCP-100-001 versione multicolore;

Sferica MAS-SCP-130-001 versione bianco fisso;

Sferica MAS-SCP-130-001 versione giallo tremolante;

Sferica MAS-SCP-130-001 versione verde tremolante;

Sferica MAS-SCP-130-001 versione bianco fisso e verde tremolante;

Sferica MAS-SCP-130-001 versione giallo tremolante e verde tremolante;

Sferica MAS-SCP-130-001 versione multicolore;

Sferica MAS-SCP-160-001 versione bianco fisso;

Sferica MAS-SCP-160-001 versione giallo tremolante;

Sferica MAS-SCP-160-001 versione verde tremolante;

Sferica MAS-SCP-160-001 versione bianco fisso e verde tremolante;

Sferica MAS-SCP-160-001 versione giallo tremolante e verde tremolante;

Sferica MAS-SCP-160-001 versione multicolore;

Sferica MAS-SCP-210-001 versione bianco fisso;

Sferica MAS-SCP-210-001 versione giallo tremolante;

Sferica MAS-SCP-210-001 versione verde tremolante;

Sferica MAS-SCP-210-001 versione bianco fisso e verde tremolante;

Sferica MAS-SCP-210-001 versione giallo tremolante e verde tremolante;

Sferica MAS-SCP-210-001 versione multicolore,

che la ditta «Massa Patrizio & Fratelli S.n.c.» intende produrre nella propria fabbrica in Agro Serdiano (Cagliari), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

I manufatti denominati «Stoppino MAS-SST-002-001» e «Stoppino MAS-SST-003-001», che la citata ditta intende produrre, sono riconosciuti e classificati nella V categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Da 03A01203 a 03A01232

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 106 adottata in data 28 giugno 2001 dal consiglio di amministrazione dell'I.N.P.G.I.

Con nota ministeriale n. 8PP/70081/GIO-L-145 del 21 gennaio 2003 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 106, assunta dal Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.G.I. in data 28 giugno 2001, in materia di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, a condizione che venga espunto il riferimento all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 509/1994.

03A01649

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale dirigente dell'Enea - Quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999.

In data 4 dicembre 2002 alle ore 15, ha avuto luogo l'incontro per la definizione del contratto collettivo nazionale del lavoro in oggetto tra L'ARAN, nella persona del dott. Antonio Guida per delega del presidente avv. Guido Fantoni e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali: FNDAI e CIDA.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL per il personale dirigente dell'ENEA - Quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999.

Art. 1.

Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si applica a tutto il personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato dell'Ente per le Nuove Tecnologie l'Energia e l'Ambiente (d'ora in avanti: «ENEA»).

2. I rapporti di lavoro dei dirigenti sono disciplinati dai contratti individuali, secondo le disposizioni di legge e sulla base di quanto previsto nel presente contratto.

3. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per la parte economica.

4. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diverse decorrenze previste dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 47 e 48 del decreto legislativo n. 165/2001.

5. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall'ENEA entro trenta giorni dalla data di stipulazione ai sensi del comma 5.

6. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Limitatamente al presente contratto collettivo nazionale di lavoro, le parti convengono che il termine per la disdetta sia stabilito in tre mesi dalla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

7. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali. Limitatamente al presente contratto collettivo nazionale di lavoro, le parti convengono che il termine per la presentazione delle piattaforme sia stabilito in due mesi dalla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

8. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, o a tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma, se successiva, ai dirigenti di cui al presente contratto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità l'ARAN stipula apposito accordo ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 165/2001.

9. Nel testo del presente contratto, i riferimenti al contratto collettivo nazionale di lavoro - Area dirigenziale e delle specifiche tipologie professionali dell'Enea relativo al quadriennio normativo 1994-1997 ed al biennio economico 1994-1995 stipulato in data 4 agosto 1997, nonché al contratto collettivo nazionale di lavoro - Area dirigenziale e delle specifiche tipologie professionali dell'ENEA relativo al biennio

economico 1996-1997 stipulato in data 4 agosto 1997 sono riportati rispettivamente come «Contratto collettivo nazionale di lavoro - Quadriennio 1994-1997» e «Contratto collettivo nazionale di lavoro - Biennio economico 1996-1997».

Art. 2.

Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione dei dirigenti dell'ENEA si compone delle seguenti voci:

A) Trattamento fondamentale mensile.

A.a) retribuzione minima mensile;

A.b) elemento differenziato di funzione, secondo la disciplina di cui all'art. 86 del contratto collettivo nazionale del lavoro - Quadriennio 1994-1997, con le modifiche introdotte dall'art. 6 del presente contratto collettivo nazionale del lavoro;

A.c) elemento aggiuntivo di retribuzione secondo la disciplina di cui all'art. 82, comma 1, lettera *c)* del contratto collettivo nazionale del lavoro - Quadriennio 1994-1997;

A.d) superminimi secondo la disciplina di cui all'art. 82, comma 1, lettera *d)* del contratto collettivo nazionale del lavoro - Quadriennio 1994-1997;

A.e) meccanismo di variazione automatica secondo la disciplina di cui all'art. 82, comma 1, lettera *e)* del contratto collettivo nazionale del lavoro - Quadriennio 1994-1997;

A.f) elemento di maggiorazione della retribuzione secondo la disciplina di cui all'art. 82, comma 1, lettera *f)* del contratto collettivo nazionale del lavoro - Quadriennio 1994-1997;

A.g) retribuzione individuale di anzianità, secondo la disciplina di cui all'art. 82, comma 3 del contratto collettivo nazionale del lavoro - Quadriennio 1994- 1997.

La somma di tutte le componenti è definita «retribuzione fondamentale mensile», cui si aggiunge, quale ulteriore componente del trattamento fondamentale, la tredicesima mensilità secondo la disciplina dell'art. 4.

B) Trattamento accessorio.

B.a) premi di produttività collettiva ed individuale, secondo la disciplina di cui all'art. 82, comma 1, lett. *Ba)* del contratto collettivo nazionale del lavoro - Quadriennio 1994-1997;

B.b) indennità contrattuali e/o previste da specifiche disposizioni di legge, secondo la disciplina di cui all'art. 82, comma 1, lett. *Bb)* del contratto collettivo nazionale del lavoro - Quadriennio 1994-1997.

B.c) indennità sostitutiva dei trattamenti specifici di ente, secondo la disciplina di cui all'art. 88, commi 2 e 3 del contratto collettivo nazionale del lavoro - Quadriennio 1994-1997.

2. Il trattamento economico di cui al comma precedente remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.

3. Al dirigente ove spettante è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della normativa vigente.

Art. 3.

Incrementi della retribuzione minima mensile

1. La retribuzione minima mensile dei dirigenti Enea derivante dalla applicazione dell'art. 2 del contratto collettivo nazionale del lavoro - Biennio economico 1996-1997, è incrementata nelle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:

dal 1° novembre 1998, € 49,46;

dal 1° giugno 1999, € 42,45.

2. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente contratto 1998-1999, gli incrementi di cui al comma 1 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

Art. 4.

Numero delle mensilità di retribuzione

1. L'Ente corrisponde al dirigente ogni anno, la retribuzione mensile per tredici mensilità (riferiti ai dodici mesi dell'anno e una retribuzione aggiuntiva).

2. Le retribuzioni mensili vengono corrisposte nei termini e modalità previsti per il personale non dirigente dell'ente inquadrato nel massimo livello.

Art. 5.

Fondi per: elemento differenziato di funzione superminimi e premi di produttività

1. Sono confermati i fondi per l'elemento differenziato di funzione secondo la disciplina di cui all'art. 7 del contratto collettivo nazionale del lavoro - Biennio economico 1996-1997, per i superminimi e per i premi di produttività secondo la disciplina di cui all'art. 88 del contratto collettivo nazionale del lavoro - Quadriennio 1995-1997, nonché le relative risorse destinate in attuazione delle predette discipline.

2. I fondi di cui al comma 1 sono altresì alimentati, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, dalle seguenti ulteriori risorse:

a) eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997;

b) le economie derivanti dalla riduzione stabile dei dirigenti, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano al risparmio del fabbisogno complessivo, tenendo conto della effettiva capacità di spesa;

c) un importo pari all'1,76% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997, a decorrere dal 31 dicembre 1999 e a valere dal 1° gennaio 2000.

3. A decorrere dal 31 dicembre 1999 e a valere dal 1° gennaio 2000, L'ENEA destina di anno in anno risorse proprie al finanziamento dei fondi di cui al comma 1 in correlazione con gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dei limiti di bilancio e dei criteri di cui al comma 5, in presenza di condizioni organizzative e gestionali che consentano i controlli interni e la valutazione dei risultati, secondo i principi generali di cui al decreto legislativo n. 286/1999, e comunque in misura non superiore allo 0,8% del monte salari della dirigenza al 31 dicembre 1997.

4. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche, L'ENEA, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di personale, valuta anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e adegua le disponibilità dei fondi di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5.

5. Nella destinazione delle ulteriori risorse di cui ai commi 2, 3 e 4 l'ENEA si attiene ai seguenti criteri:

a) sono destinate al finanziamento dell'elemento differenziato di funzione e dei superminimi solo le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nel tempo;

b) le ulteriori risorse sono destinate ai fondi di cui al comma 1 in proporzione all'entità dei fondi stessi, sulla base delle disponibilità accertate nell'anno in cui si provvede alla destinazione.

6. Nel fondo per l'elemento differenziato di funzione di cui al comma 1 confluiscono anche le eventuali risorse non utilizzate del fondo per i superminimi di cui allo stesso comma 1.

Art. 6.

Conferma discipline precedenti e disapplicazioni

1. Per quanto non previsto restano ferme, in quanto compatibili con il presente contratto collettivo nazionale del lavoro, le disposizioni previste per la dirigenza ENEA contenute nei CCNL relativi al quadriennio 1994-1997. Per quanto non diversamente regolato valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore per il personale non dirigente dell'ente inquadrato nel massimo livello.

2. Dalla data di stipulazione del presente contratto collettivo nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, cessano di produrre effetti nei confronti del personale con qualifica dirigenziale le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro.

3. Nei confronti dei dirigenti dell'ENEA continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n. 336/1970 e successive modificazioni e integrazioni; in particolare, il previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50% dello stipendio tabellare, per ogni biennio considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio.

03A01507

COMUNE DI ABBADIA CERRETO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Abbadia Cerreto (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sarà applicata in questo comune per l'anno 2003 con aliquota unica del 5,5 per mille su tutti gli immobili, fatto salvo le specifiche agevolazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente.

03A01278

COMUNE DI AVIANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Aviano (provincia di Pordenone) ha adottato il 14 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003 le aliquote applicate nell'anno d'imposta 2002 adottate con propria deliberazione n. 301 del 27 novembre 2001:

per gli immobili adibiti ad abitazione principale: aliquota del 4 per mille e detrazioni di € 130 (da applicare anche alle relative pertinenze, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento I.C.I.);

per gli immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota differenziata del 7 per mille (aliquota ordinaria).

2) di avvalersi della facoltà di cui al comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, che considera come adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente e a condizioni che la stessa non risulti locata.

03A01279

COMUNE DI BADIA (ABTEI)

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Badia (Abtei) (provincia di Bolzano) ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2003 le aliquote d'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nelle seguenti misure:

a) 5 per mille: aliquota ordinaria;

b) 4,5 per mille: unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;

c) 7 per mille: unità immobiliari adibite ad uso abitativo e relative pertinenze, adibite a scopo turistico e soggette all'imposta di soggiorno ai sensi del D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L.

2) di fissare la detrazione d'imposta nell'importo di € 258,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazoine principale.

3) di introitare l'imposta a mezzo versamento sul conto corrente postale n. 166397 intestato a: Alto Adige Riscossioni S.p.a., via Duca d'Aosta n. 53 - 39100 Bolzano.

(Omissis).

03A01280

COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Breda di Piave (provincia di Treviso) ha adottato il 2 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1) di determinare, per le ragioni esposte in premessa, le aliquote dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate per l'anno 2003 in questo comune nelle seguenti misure:

7 per mille per le abitazioni sfitte o tenute a disposizione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento; sono esclusi (e pertanto si applica l'aliquota del 5 per mille i fabbricati concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti entro il secondo grado;

5 per mille per tutti gli altri immobili;

2) di confermare, per le ragioni esposte in premessa, la detrazione per abitazione principale in € 123,95;

03A01281

COMUNE DI BRISIGHELLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Brisighella (provincia di Ravenna) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1) di stabilire, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:

aliquota per abitazione principale: 5,5 per mille;

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota differenziata: 7 per mille per gli alloggi non locati e relative pertinenze - sono soggetti alla maggiore aliquota sia gli alloggi non locati che le residenze secondarie individuati dall'art. 7 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. Restano in ogni caso escluse le unità abitative che comunque risulteranno regolarmente locate nonché quelle sfitte realizzate per la vendita dalle imprese costruttrici;

aliquota agevolata: 2 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratti stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998.

2) di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in € 150,00.

03A01282

COMUNE DI CONSELICE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Conselice (provincia di Ravenna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1) di applicare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,9 per mille per:

unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, che ai sensi dell'art. 14 del regolamento comunale di disciplina dell'applicazione dell'I.C.I., approvato in data 29 dicembre 1998 con atto consiliare n. 79 e modificato con atto consiliare n. 87 approvato in data 9 dicembre 1999: «Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente».

Sono equiparate all'abitazione principale:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

e) le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterali entro il primo grado (genitori, figli e fratelli);

f) le pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (magazzino, autorimessa, tettoia) anche se ubicate in diverso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, purché non utilizzate per attività produttive, commerciali o artigianali. L'eventuale parte residua di detrazione che non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere portata in diminuzione dall'imposta dovuta per tali pertinenze.

fabbricati destinati ad attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, nonché box, autorimesse e garages, appartementi atte seguenti categorie catastali: A/10; B/1; B/2; B/3; B/4; B/5; B/6; B/7; B/8; C/1; C/2; C/3; C/4; C/5; C/6; C/7; D/1; D/2; D/3; D/4; D/5; D/6; D/7; D/8; D/9; D/10; D/11; D/12;

terreni agricoli:

2) di applicare per l'anno 2003 l'aliquota del 4,3 per mille sugli immobili locati ad uso abitativo con contratto di locazione stipulato ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge n. 431/1998 (con l'obbligo della comunicazione da presentare al Servizio tributi, entro l'anno d'imposta 2003, utilizzando i modelli messi a disposizione dallo stesso Servizio);

3) di applicare per l'anno 2003 l'aliquota del 6,3 per mille per tutti gli altri casi;

4) di mantenere quale detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale l'importo minimo di € 104,00;

5) di stabilire in € 208,00 (€ 104,00 ordinaria + € 104,00 ulteriore) la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e requisiti stabiliti e specificati nel presente atto deliberativo;

Ulteriore detrazione per l'abitazione principale di € 104,00 (aumento da € 104,00 a € 208,00).

Condizioni di base:

il richiedente ed i componenti della propria famiglia non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali pertinenze (lettera *f)* del punto 2 dell'art. 14 del regolamento I.C.I.), né devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione);

Sono esclusi dall'agevolazione le abitazioni classificate nelle categorie A/1 (tipo signorile), A/8 (ville) ed A/9 (castelli e palazzi).

Particolari situazioni aventi diritto all'ulteriore detrazione:

a) famiglie con tre o più figli: nuclei familiari con tre o più figli a carico in età non superiore a 26 anni, con un reddito familiare complessivo non superiore a € 8.264,00 pro-capite;

b) famiglie con portatori di handicap: nuclei familiari che includono portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, o persone non autosufficienti con attestazione di invalidità civile non inferiore al 75% e con reddito familiare complessivo non superiore a € 8.264,00 pro-capite;

c) famiglie assistite: nuclei familiari che comprendono persone destinatarie di assistenza economica e sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti alla data del 1° gennaio 2003.

Criteri applicativi:

il contribuente deve presentare una richiesta nella quale deve autocertificare quanto segue (utilizzando i modelli messi a disposizione dal Servizio tributi): nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, reddito imponibile proprio e di tutti i componenti a famiglia ed inoltre di essere in possesso di tutti i requisiti di base richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione per abitazione principale fino a € 208,00. In relazione ai dati relativi al reddito si precisa che:

1. il reddito di riferimento è quello imponibile IRPEF/2002 complessivamente conseguito dal nucleo familiare (cioè dai componenti risultanti dallo stato di famiglia) alla data del 1° gennaio 2003;

2. il reddito *pro-capite* si ottiene dividendo il reddito della famiglia per il numero dei componenti.

I requisiti richiesti, al fine del godimento della menzionata maggiore detrazione di € 208,00, devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2003.

L'autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata al Servizio tributi del comune di Conselice, oppure consegnata a mano al medesimo Servizio tributi entro e non oltre il termine di pagamento della prima rata di versamento per l'anno 2003.

I contribuenti che hanno inviato l'autocertificazione, al momento del pagamento delle rate di versamento per l'anno 2003, potranno già tenere conto della detrazione richiesta. L'Amministrazione effettuerà idonei controlli sulle autocertificazioni mediante l'acquisizione diretta di informazioni nei confronti delle Amministrazioni certificanti oppure richiedendo all'interessato, la documentazione comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni false o mendaci.

03A01283

COMUNE DI DRENCHIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Drenchia (provincia di Udine) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille;

2. di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di € 103,29.

03A01284

COMUNE DI GIUSTINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Giustino (provincia di Trento) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2003, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.

2. di fissare, per l'anno 2003, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale.

3. di fissare, per l'anno 2003, la detrazione di € 258,00 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

03A01285

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Limone Piemonte (provincia di Cuneo) ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1) di stabilire che aliquota dell'imposta comunale immobili - I.C.I. - in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2003 sarà applicata nelle seguenti misure:

1.1 aliquota da applicare alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune di cui al successivo punto 4: 4,00 per mille;

1.2 aliquota da applicare a tutte le rimanenti unità immobiliari diverse dalla abitazione principale di cui alla precedente lettera 1.1: 6,50 per mille;

1.3. aliquota da applicare alle aree fabbricabili: 4 per mille;

2) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) l'imposta ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, ovvero, se antecedente la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare rispettivamente € 129,11 (lire 250.000) per gli immobili ubicati nel centro abitato di maggior pregio (fascia «A»), € 154,94 (lire 300.000) per quelli ubicati nella zona semiperiferica di medio pregio (fascia «B») ed € 180,76 (lire 350.000) per quelli ubicati nelle restanti parti del territorio (fascia «C») rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare à adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a cia scuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, altro diritto reale o concessione in uso gratuito da familiare ascendente o discendente di primo grado ai sensi dell'art 8, comma 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta in questione, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari nonché agli immobili concessi in locazione a residenti a titolo di abitazione principale tramite regolari contratti di locazione stipulati sulla base delle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431;

03A01286

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Lizzano in Belvedere (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1) determinare di applicare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 7 per mille;

2) di dare atto che la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale dovrà essere applicata nella misura di € 124,00 secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996.

03A01287

COMUNE DI LOGRATO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Lograto (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella seguente misura:

a) 7 per mille per gli immobili non locati per oltre 6 mesi;

b) 5 per mille per tutti gli altri immobili;

2) di fissare in € 104,00 la detrazione per l'abitazione principale;

3) di precisare che non rientrano nella categoria degli immobili non locati gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado e che per gli immobili non locati per un periodo minore o pari a sei mesi nell'anno solare, sarà applicata l'aliquota ordinaria del 5 per mille i proprietari dovranno far pervenire apposita dichiarazione all'ufficio tributi entro il termine per la presentazione della denuncia I.C.I., secondo apposito modello;

03A01288

COMUNE DI LORETO APRUTINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Loreto Aprutino (provincia di Pescara) ha adottato il 23 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1) confermare, per l'anno 2003, nell'ambito del comune di Loreto Aprutino, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti percentuali:

6,5 per mille l'aliquota ordinaria;

4,5 per mille l'aliquota per immobili ubicati nel centro storico, come individuato dalla Tav. VII del P.R.G. vigente, oggetto degli interventi di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997;

2) confermare, per l'anno 2003, la detrazione di € 103,29 per l'abitazione principale;

03A01289

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Montopoli in Val d'Arno (provincia di Pisa) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. gravanti sugli immobili nelle misure sotto specificate:

aliquota ordinaria I.C.I. del 5,5 per mille da applicare su tutti gli immobili con esclusione di quelli rientranti nelle successive lettere:

aliquota I.C.I. del 5,5 per mille per gli immobili appartenenti ad enti che operano senza scopo di lucro e per le abitazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a), b), c), d), e), f)* del vigente regolamento I.C.I. nonché per le pertinenze delle abitazioni principali che rispondono ai requisiti previsti dall'art. 6 del regolamento dell'imposta;

aliquota I.C.I. del 6,5 per mille gravante sugli alloggi non locati (a tale scopo si precisa che si considerano locate le abitazioni per le quali esiste un contratto di locazione stipulato nelle forme di legge e regolarmente registrato);

2) di confermare la detrazione per abitazione principale in € 130,00 annue;

3) di riconoscere ai soggetti che si trovino nelle condizioni di cui in premessa, l'elevazione della detrazione da euro 130,00 a euro 175,00 ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. sull'abitazione principale per l'anno 2003, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, e di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta a domanda dei soggetti stessi, previa produzione della documentazione riportata in premessa;

4) di considerare parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, quali le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti, anche se distintamente iscritte in catasto e purché ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o dal titolare del diritto di godimento.

03A01290

COMUNE DI OLDENICO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Oldenico (provincia di Vercelli) ha adottato il 15 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota dell'imposta sugli immobili per l'anno 2003 nella seguente misura: aliquota unica del 6 per mille.

03A01291

COMUNE DI RASUN ANTERSELVA (RASEN ANTHOLZ)

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Rasun Anterselva (Rasen Antholz) (provincia di Bolzano) ha adottato il 14 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1) con decorrenza dal 1° gennaio 2003 vengono fissate le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

a) 4 per mille per l'abitazione principale compreso atrrezzi in base all'art. 2 del regolamento;

b) aliquota ordinaria 4,4 per mille.

2) con decorrenza dal 1° gennaio 2003 viene fissata la detrazione d'imposta I.C.I. con € 260,00 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

(Omissis).

03A01292

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 15 gennaio 2003 del Ministero delle comunicazioni, recante: «Indici di qualità sui tempi di recapito della corrispondenza ordinaria e prioritaria». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2003).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 41, prima colonna, all'art. 1, comma 1, al terzo rigo, dove è scritto: «... sono fissati i seguenti indici unitari di qualità ...», leggasi: «... sono fissati i seguenti indici *medi* unitari di qualità ...».

03A01683

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501037/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.